Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (AS n. 1248).

Rep. Atti n. 45/CU del 30 MAGGIO 2019

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 30 maggio 2019;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

VISTO l'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 10 maggio 2019 e diramato in pari data;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata del 16 maggio 2019 è stato rinviato a seguito dell'assenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTI gli esiti della Seduta del 16 maggio 2019, nel corso della quale le Regioni, ANCI e UPI hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte di emendamento contenute nei documenti consegnati in seduta e diramati in pari data;

VISTI gli esiti della Seduta del 30 maggio 2019, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte di emendamento contenute nel documento consegnato in seduta (All.1), e parimenti l'UPI, anche per ANCI, ha espresso parere favorevole subordinato all'accoglimento delle proposte emendative di cui ai documenti consegnati (All.2 e 3) che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante

disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Il Segretario
Cons. Eugenio Gallozzi

Il Presidente
Sen. Erika Stefani

30 maggio 2019

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/89/CU3/C4-C13

POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019 N. 32, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI, PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, DI RIGENERAZIONE URBANA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI (AS N. 1248)

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte di emendamento indicate come prioritarie.

Si allegano inoltre le proposte emendative della Regione Friuli Venezia Giulia (allegato).

Roma, 16 maggio 2019

EMENDAMENTI RITENUTI PRIORITARI

1) **Avvalimento RUP**

All'art. 1 comma 1 dopo la lettera b e inserita la lettera b bis: ***All'art. 31 del D.Lgs 50/16 è inserito il comma 5 bis: Nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico di RUP, dei propri dipendenti, le stazioni appaltanti e le amministrazioni aggiudicatrici si possono avvalere, di personale di altre amministrazioni in possesso dei requisiti previsti. In tale caso ai soggetti incaricati sono riconosciuti gli incentivi di cui all'art 113 del presente codice.***
MOTIVAZIONE: con tale previsione si consente alle amministrazioni deficitarie di personale qualificato alle funzioni di RUP di poter avvalersi di personale di altre amministrazioni favorito dalla possibilità di erogare gli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs 50/16.

2) **Art. 36 disciplina sotto soglia nuova formulazione**

All'art. 1, comma 1, lettera f), il punto 1 è sostituito con il seguente: ***"Per affidamenti a di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, e individuati sulla base di informazioni desunte dal mercato nel rispetto del principio di rotazione".***

All'art. 1, comma 1, lettera f), il punto 2 è sostituito con il seguente: ***"per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro ed inferiore ad 1.500.000 euro mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati".***
MOTIVAZIONE: Motivazione: in termini di semplificazione si propone di ripristinare il ricorso alla procedura negoziata estendendola fino alla soglia di 1.5 milioni di euro, lasciando alle singole stazioni appaltanti la definizione dei criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

All'art. 1, comma 1, lettera f), il punto 3 ***è sostituito con il seguente: "Per i lavori di importo pari o superiore a 1.500.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle ordinarie, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8".***
MOTIVAZIONE: Motivazione: lasciare inalterato il panorama delle opzioni fornite dalle direttive e dal codice per le procedure di scelta del contraente, mentre il ricorso alla sola procedura di cui all'art. 60 limita fortemente e immotivatamente il ricorso alle diverse tipologie previste dal codice.

All'art. 1, comma 1, lettera f), al punto 4), secondo periodo, dopo le parole ***"tale facoltà"*** **sono aggiunte le seguenti parole:** ***"può essere esercitata nelle gare aggiudicate con il criterio del solo prezzo" al secondo capoverso dopo le parole "aggiungere dopo le parole" sulla base dell'esito di detta verifica" le parole "e fatto salvo l'esito dell'eventuale soccorso istruttorio***

MOTIVAZIONE: E' opportuno precisare che la facoltà dell'inversione dell'apertura delle offerte trova applicazione solo quando l'appalto è affidato mediante il criterio del solo prezzo perché non può trovare applicazione al criterio qualità prezzo. L'inversione nelle gare aggiudicate con il criterio della qualità prezzo non è ammissibile atteso che l'apertura delle buste e connessa alla presentazione dell'offerta tecnica e di quella successiva economica. Vi è quindi la necessità di preservare la valutazione discrezione della commissione di gara sull'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica senza aver alcun condizionamento dall'apertura anticipata delle offerte economiche. Tale modifica si rende altresì necessaria per garantire il coordinamento con l'art. 83, comma 9, del codice.

All'art. 1, comma 1, lettera f), al punto 5 aggiungere il seguente comma: "*6 quinques: Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%*".

MOTIVAZIONE: Per valorizzare le esigenze sociali, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione e implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, appare necessario introdurre un comma 6 ter finalizzato a incentivare gli aspetti della territorialità e della filiera corta, per risolvere la problematica fortemente sentita, dalle stazioni appaltanti, da un lato, e dagli operatori economici, dall'altro.

All'art. 1, comma 1, lettera f), al punto 7, dopo le parole "*ovvero*" eliminare le seguenti parole "*previa motivazione*".

MOTIVAZIONE: L'eliminazione dell'obbligo di motivazione per le SA nel caso di ricorso all'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consentirebbe alla stesse di decidere discrezionalmente quale dei due criteri utilizzare senza pertanto onerare l'amministrazione di un ulteriore aggravio di motivazione che potrebbe conseguentemente aumentare il rischio contenzioso.

3) **<u>Modifica appalto integrato</u>**

All'art.1, comma 1, lettera i), il punto 1) è sostituita con il seguente: "*Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo redatto dall'amministrazione aggiudicatrice. In tal caso l'affidamento avviene sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e l'operatore economico non può opporre riserve relativamente alla progettazione pena la risoluzione del contratto. Tale condizione deve essere prevista nel bando gara. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione l medesimo appalto*".

MOTIVAZIONE: In ordine all'art. 59 si ritiene che il ricorso all'appalto integrato potrebbe contribuire a ridurrebbe i tempi di realizzazione delle opere pubbliche. Al contempo, è necessario temperare l'utilizzo dello strumento per salvaguardare la qualità del lavoro ed evitare fenomeni distorsivi e l'aumento della spesa pubblica. In ordine a quanto sopra si ritiene che, l'utilizzo dell'appalto integrato debba avvenire sulla base del progetto definitivo, elaborato dall'amministrazione, e affidato mediante il solo criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. Per evitare l'abuso dell'utilizzo di tale strumento, a seguito dell'affidamento dell'appalto, è necessario vietare all'operatore economico di avanzare le c.d. riserve. Il divieto dovrà trovare

esplicitazione nel bando e nel contratto mediante la previsione di una ipotesi di risoluzione espressa del contratto.
Tale previsione comporta l'abrogazione della norma transitoria e del conseguente regime transitorio fino al 2020 previsto per il ricorso all'appalto integrato.
Con tale modifica al comma 1 bis la S.A. potrà sempre far ricorso all'appalto integrato ma solo alle condizioni dettate dalla disposizione in esame e fermo restando i limiti di cui all'art 59 comma 1 del Dlgs 50/16.

All'art.1, comma 1, è inserito il punto 1bis): "*All'art. 59, comma 1ter, del D.lgs. 50/2016, il secondo periodo è abrogato*".

MOTIVAZIONE: È necessario procedere all'eliminazione del secondo capoverso per allineare la norma con l'introduzione delle modifiche di cui al comma precedente.

4) **<u>Modifica disciplina incentivi funzioni tecniche</u>**

All'art.1, comma 1, lettera aa), dopo le parole "servizi e forniture" sostituire le parole "posti a base di gara" con le seguenti "posti a base dell'affidamento" inoltre dopo le parole "*le attività*", aggiungere "*di programmazione*", e dopo le parole "*preventiva della progettazione*", aggiungere le seguenti parole "*di predisposizone e svolgimento delle procedure di gara*" e dopo la parola "rup aggiungere "le parole "di supporto al RUP,.

MOTIVAZIONI: È opportuno inserire come attività incentivabile anche l'attiva di programmazione nonché quella attinente alla fase di svolgimento e controllo delle procedure di gara, anche per coordinarne il contenuto con il comma 5 dell'art. 113 del Codice dei contratti, non interessato dalle modifiche del decreto legge 32/2019.

5) **All'Art. 3, comma 1, lettera a, dopo il sub.6 inserire il sub 6bis con il seguente testo: comma 9. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8". Il presente articolo non si applica per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera c), n. 1).**

6) **<u>Emendamenti in materia di affidamenti di protezione civile e somma urgenza</u>**

Alla Parte II, titolo VI, Capo VI, dopo l'articolo 162 del DLgs 50/16 è inserita la seguente Sezione:
Sezione II "Eventi di Somma urgenza e interventi di protezione civile"

Art. 163
(*Oggetto e ambito di applicazione*)

L'articolo 163 è così sostituito:
1.Al fine di garantire semplificazione e tempestività nelle acquisizioni di forniture o di servizi o nella realizzazione di lavori o opere necessari al superamento di situazioni emergenziali, le disposizioni della presente Sezione si applicano alle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture nei casi di somma urgenza e in caso di eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. L'affidamento dei contratti di cui alla presente Sezione avviene nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e comunitari di riferimento.

Art. 163-*bis*

(Procedure in caso di somma urgenza)

1. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, il verificarsi di situazioni di danno o di pericolo ovvero la previsione dell'imminente verificarsi delle stesse, nei limiti strettamente necessari per il superamento della situazione in atto. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino rimosse le situazioni dannose o di pericolo per la pubblica o privata incolumità connesse all'evento.

2. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il responsabile del procedimento o altro soggetto appartenente all'amministrazione competente che si reca sul luogo, dispone la immediata esecuzione dei lavori o la prestazione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere il danno o lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, redigendo contemporaneamente un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e le prestazioni e i lavori necessari per rimuoverlo.

3. L'esecuzione dei lavori, le prestazioni di servizi e le forniture di somma urgenza possono essere eseguite in amministrazione diretta o essere affidati in via diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o da altro soggetto appartenente alla amministrazione competente.

4. Il corrispettivo delle prestazioni è definito consensualmente con l'affidatario In difetto di accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o dei servizi, o delle forniture sulla base dei prezzi definiti mediante l'utilizzo dei prezzari di cui all'articolo 23 comma 7 per i lavori o di altri prezzari ufficiali di riferimento, tra cui quelli di cui all'art. 24, comma 8, per i servizi e le forniture, ridotti del 10%. A causa delle specifiche peculiarità del cantiere o delle reali esigenze di approvvigionamento di materiali o mezzi d'opera, connesse anche alle complessive necessità nell'ambito degli interventi in corso, è possibile, motivando, adeguare le voci di lavorazione o i prezzi elementari presenti nel prezzario. Nel caso di affidamenti di servizi e forniture per importi complessivi pari o superiori a 40.000,00 euro per i quali non siano disponibili prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti.

5. Al fine della verifica della congruità del prezzo stabilito ai sensi del comma 4, ultimo periodo, le stazioni appaltanti, qualora tali funzioni non siano affidate ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono dotarsi, con proprio regolamento, di un organo interno. La verifica di congruità è effettuata con riferimento alle sole voci di forniture o di servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezziari, entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. In mancanza di tali organismi, i soggetti di cui al comma 2, comunicano il prezzo provvisorio delle sole voci di forniture o servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezzari, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che rende il proprio parere sulla congruità del prezzo entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili gli ordinari rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa.

6. I soggetti di cui al comma 2 compilano entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione delle prestazioni una perizia giustificativa con stima presuntiva delle stesse e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione. Qualora la stazione appaltante sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

7. In caso di mancata approvazione da parte del competente organo dell'amministrazione, l'esecuzione delle prestazioni e dei lavori è immediatamente sospesa e si procede, previa messa

in sicurezza del cantiere nel caso di lavori, alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

8. Al fine di assicurare la tempestiva ed immediata esecuzione dell'intervento, nelle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti verificano alternativamente l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 mediante:

a) autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di cui al comma 8;
b) ricorso agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n.190;
c) ricorso agli elenchi di operatori economici di cui al comma 9;
d) ricorso agli elenchi della stazione appaltante di operatori economici dei quali sia stata verificata l'assenza di cause di esclusione.

9. Nel caso di cui al comma 7 lett.a) gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione per l'affidamento, con la procedura ordinariamente prevista, di contratti di uguale importo, che l'amministrazione aggiudicatrice verifica in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione in atto, comunque non superiore a novanta giorni dall'affidamento. Le amministrazioni aggiudicatrici, nelle more dell'effettuazione dei controlli, stipulano il contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione dello stesso, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, ove richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore complessivo del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi requisiti; prima di tale atto non è possibile procedere allo svincolo progressivo della garanzia definitiva, ove richiesta, o, in assenza della stessa, l'amministrazione trattiene dai pagamenti l'importo del 10% del valore complessivo del contratto.

10. Consip S.p.A., in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, nonché con i Ministeri interessati per gli interventi di rispettiva competenza, predispone elenchi di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture dei quali è stata verificata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

11. Gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo pari o superiori ad euro 40.0000 sono pubblicati ai sensi dell'art. 29. Gli atti adottati dagli enti locali sono inviati al controllo successivo di legittimità da parte dell'organo interno competente dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213.

Articolo 163-*ter*

(Procedure per interventi in caso di eventi di protezione civile)

1. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero nella previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, le componenti e loro articolazioni o le strutture operative appartenenti alla pubblica amministrazione di cui rispettivamente agli articoli 4 e 13, del decreto legislativo n. 1 del 2018 nonché i Commissari delegati nominati in forza degli articoli 24 e 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 e i soggetti attuatori dagli stessi individuati osservano le procedure di cui al presente articolo.

2. Resta fermo, qualora ne ricorrano i presupposti, il ricorso alla disciplina di cui all'articolo 163 bis. Il termine di cui all'articolo 163-*bis*, comma 5, limitatamente agli affidamenti di cui al presente articolo, è di trenta giorni, prorogabili, qualora ricorrano ragioni di impedimento

oggettivo. Le ragioni della proroga sono attestate dall'organo competente della stazione appaltante nel primo atto utile del procedimento.

3.Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 possono predisporre contratti standard per l'acquisizione dei servizi e forniture indifferibili ed urgenti in particolare per la sistemazione in strutture recettive e per la fornitura dei pasti per la popolazione sfollata nonché per i servizi di recupero, composizione e tumulazione delle salme, per il recupero e smaltimento di carcasse di animali ai quali gli operatori economici aderiscono. Al fine di semplificare e rendere omogenee le procedure del presente comma, è istituita presso il Dipartimento della protezione civile una Commissione permanente le cui attribuzioni composizione e funzionamento sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4.Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo, per gli affidamenti in via diretta e per quelli di cui agli articoli 36, 63 comma 2, lettera c), e 157 si applica il comma 7 e 8 dell'articolo 163-*bis*.

5.Nel caso di effettuazione di opere connesse alle misure finalizzate alla sistemazione alloggiativa della popolazione e ad opere complesse per il rientro alle normali condizioni di vita è ammesso l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 59, comma 1 e 1-*bis*.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 163-*ter* possono prevedere penalità adeguate all'urgenza, per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni, anche in misura maggiore di quanto previsto dall'articolo 113-bis ovvero fino ad un ulteriore massimo del 10% dell'importo netto contrattuale, nonché lavorazioni su più turni giornalieri feriali e festivi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
7. Al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti, gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono attribuiti preferibilmente agli operatori economici aventi nei medesimi territori sede legale o sede operativa da almeno sei mesi prima dalla data dell'evento.

(Art...)

Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 163 ter, comma 1, possono autorizzare procedure di affidamento anche non previste nella programmazione di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero in assenza della stessa."
b) all'articolo 26, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente "La verifica preventiva di cui al presente articolo non si applica alle perizie di cui all'art. 163-bis"
c) all'articolo 27, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente "La verifica progettuale di cui al presente articolo non si applica alle perizie di cui all'art. 163-bis"
d) all'articolo 31, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti

possono autorizzare l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, purchè–dipendenti di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali, anche in deroga ai requisiti fissati dalle linee-guida di cui al comma 5 del presente articolo.";

e) all'articolo 32, comma 10, lettera b) dopo le parole "*lettere a) e b)*", è aggiunto il seguente periodo "*e all'art. 163- bis e all'art. 163- ter*";

f) all'articolo 33, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, il termine di cui al comma 1 è ridotto a quindici giorni";

g) all'articolo 34, al comma 3, alinea sono aggiunte le parole: "Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 163 bis e 163 ter., "

h) all'articolo 35, al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Non costituisce frazionamento l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità e di cui non è determinabile la complessiva consistenza e durata, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.";

i) all'articolo 36, al comma 2:

1. alla lett. a), è aggiunto, infine, il periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, è possibile procedere ad affidamento diretto secondo i disposti di tale lettera fino all'importo di € 100.000,00";
2. alla lett. b), è aggiunto, infine, il periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, la consultazione avviene con cinque operatori economici, ove esistenti, per i lavori e con tre operatori economici, ove esistenti, per i servizi e forniture";
3. alla lett. c), è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, le amministrazioni possono procedere ad affidamenti di lavori per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, previa consultazione di dieci operatori economici, ove esistenti";
4. all'art. 36 comma 7 è aggiunto "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti

possono procedere anche in deroga a quanto stabilito nelle linee guida di cui al comma 7 del presente articolo

j) all'articolo 37, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo anche in assenza della qualificazione di cui all'art. 38 e non sono tenute a ricorrere alle centrali di committenza";

k) all'articolo 40, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, possono procedere mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano.";

l) all'articolo 52,
   1. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, possono procedere mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano.";
   2. al comma 3, fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", o del comma 1-bis";

m) all'articolo 60, al comma 3, dopo le parole: "amministrazione aggiudicatrice", sono aggiunte le seguenti: "ovvero in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,";

n) all'articolo 61, al comma 6, dopo le parole: "presente articolo", sono aggiunte le seguenti: "ovvero in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,";

o) all'articolo 70, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, possono procedere in assenza dell'avviso di preinformazione di cui al presente articolo.";

p) all'articolo 77, comma 3 dopo le parole "*I commissari*" è aggiunto il seguente periodo "*fatta eccezione per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del*

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del citato Decreto,"

q) all'articolo 93, al comma 1, dopo le parole "*all'articolo 36, comma 2, lettera a)*", è aggiunto il seguente periodo "e all'art. 163- bis e all'art. 163- ter"

r) all'articolo 95:
   1. al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto";
   2. al comma 10 dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: "e degli affidamenti di cui all'art 163 bis e 163 ter

s) all'articolo 97
   1. al comma 5, dopo le parole "delle spiegazioni", è aggiunto il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, il termine di cui al presente comma e fissato in non più di 5 giorni.";
   2. al comma 8, dopo le parole "inferiore a dieci", è aggiunto il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, la facoltà di esclusione automatica è esercitabile fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a 5";

t) all'articolo 98, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, provvedono alle tempistiche e modalità delle comunicazioni previste dal presente articolo in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale e comunque in termini non superiori a 3 volte quelli stabiliti."

u) all'articolo 103, al comma 11, dopo le parole "all'articolo 36, comma 2, lettera a)", è aggiunto il seguente periodo "e all'art. 163- bis e all'art. 163- ter"; e, all'ultimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:" ad eccezione dei casi di cui agli articoli 163-bis e all'art. 163- ter.";

v) all'articolo 105,
   1. al comma 6, all'alinea, sono aggiunte le seguenti parole:" ad eccezione dei casi di cui agli articoli 163- bis e all'art. 163- ter."
   2. al comma 7 è aggiunto infine il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice,

relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, eseguono le verifiche di cui al presente comma con le modalità di cui all'art. 163-bis comma 7 e 8 del presente decreto. Al fine di garantire la massima speditezza nell'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti possono richiedere nel bando, negli avvisi o negli inviti che gli interventi siano eseguiti esclusivamente dall'impresa affidataria, escludendo il ricorso al subappalto."

w) all'articolo 106, al comma 1, lett. c) punto 1), dopo le parole: "ente aggiudicatore", sono aggiunte le seguenti: ", ovvero in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto.

x) All'articolo 113, in fine, è aggiunto il seguente periodo "la disciplina degli inventivi per funzioni tecniche di cui al presente articolo, ivi comprese le funzioni tecniche svolte dai dispendenti delle stazioni appaltanti che redigono le perizie giustificative si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati ai sensi degli articoli 163 bis e 163 ter;

y) all'articolo 113 bis, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo " in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice, relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzate al superamento della situazione emergenziale, le stazioni appaltanti possono precedere ulteriori penali per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni fino ad un ulteriore massimo del 10% dell'importo netto contrattuale".

z) all'articolo 157, al comma 2,:

1. dopo le parole: "rotazione degli inviti", è aggiunto il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, gli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36 comma 2, lettera a):

2. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, gli incarichi di importo pari o superiore 100.000 e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36 comma 2, lettera b)*";

aa) all'articolo 213 dopo il comma 17 è aggiunto il seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 163 bis e 163 ter, gli adempimenti di cui al presente articolo sono consentiti ad avvenuta ultimazione dei lavori, servizi e forniture".

6) Emendamenti al ddl a.s. 1248 – artt. 22, 23, 23bis 24

ALL'ART. 22 SONO PROPOSTE LE SEGUENTI MODIFICHE:

Prima del comma 1 inserire il seguente comma:

All'articolo 3, comma 1, 6^ periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono soppresse le parole "con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico".

Dopo il comma 1, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono inseriti i seguenti:

"01-bis. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al 6^ periodo, del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto-legge.

02-bis. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 01-bis."

Motivazione

Le modifiche proposte servono per garantire la possibilità di reclutare, ad invarianza di risorse finanziarie già stanziate e mediante recupero delle risorse delle singole annualità non spese, l'effettiva funzionalità degli Uffici Speciali per la ricostruzione con l'obiettivo di accelerare il processo di ricostruzione sia pubblico che privato.

Al comma 1, dopo la lett. c aggiungere:

c-bis) al comma 7 bis è soppressa la parola "pubblici".

c-ter) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, il Commissario Straordinario può utilizzare per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.

8-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 8-bis il Commissario Straordinario può utilizzare fino ad un importo massimo di 40 milioni di Euro le risorse di cui all'articolo 1, comma 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)."

Motivazione

Le modifiche si rendono necessarie per:

- la prima, per garantire che tutto il personale assegnato agli Uffici speciali per la ricostruzione possa usufruire degli istituti previsti al comma 7 dell'articolo 50, in un'ottica di parità di trattamento a parità di mansioni attribuite e svolte.
- la seconda, per assicurare la possibilità, ad invarianza della spesa e con flessibilità di utilizzo di tutte le misure di assegnazione del personale già previste nel decreto-legge n. 189 del 2016 l'effettiva funzionalità degli Uffici Speciali.

- La terza, per assicurare, al fine di accelerare la ricostruzione la possibilità per il Commissario Straordinario di potenziare gli Uffici Speciali per la ricostruzione.

Al comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

d) al comma 1, dopo le parole "di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018" sono inserite le parole "nonché ancora di aggiuntivi 14,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"; sono infine soppresse le parole "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018";

e) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente comma:

"1-quater. Ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, presso i quali non siano rinvenibili profili professionali indispensabili ai fini del controllo del territorio, ovvero i medesimi profili non siano comunque sufficienti, è consentita l'assunzione, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di ulteriori due unità di personale, entro i limiti di spesa di cui al comma 1">>.

Motivazione

Con gli emendamenti in oggetto si favorisce la ripresa delle attività tecniche da parte dei Comuni colpiti dal sisma 2016-2017.

In particolare, con il primo emendamento si assicura agli enti interessati un ulteriore contingente di personale tecnico, in deroga ai vincoli assunzionali, fino alla scadenza della gestione straordinaria prevista per il 31/12/2020.

Dopo il comma 2 inserire il comma 2-bis

2-bis. *Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:*

"Art. 50 ter (Affidamento dei servizi a società in house providing)

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, al fine di acquisire supporto specialistico all' esecuzione delle attività tecniche ed amministrative da essi svolte, possono a tale scopo conferire incarichi di affidamento a società in house delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 175 del 2016.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 189 del 2016.

3. Le attività svolte dalle società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione."

Motivazione

La modifica si rende necessaria per consentire, mediante lo strumento della convenzione, di utilizzare per le attività inerenti la ricostruzione post sima 2016 anche personale proprio delle società in house delle pubbliche amministrazioni che costituiscono l'Ufficio Speciale per la ricostruzione, in possesso ovviamente dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

<u>ALL'ART. 23 SONO PROPOSTE LE SEGUENTI MODIFICHE:</u>

La rubrica dell'articolo 23 è sostituita dalla seguente:

"(Accelerazione della ricostruzione nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)"

Motivazione

La modifica si rende necessaria in quanto le proposte di modifica concernono sia la ricostruzione pubblica che quella privata.

Al comma 1 aggiungere le seguenti lettere a-bis, a-ter, a-quater, a-quinquies, a-sexies:

a-bis) *dopo il comma 3-bis.1 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni è inserito il seguente: "3-bis.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1 comma 52 della legge 190/2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50% a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70% a imprese della regione ove si realizza l'opera.";*

Motivazione

La disposizione risponde ad una finalità di semplificazione e accelerazione delle procedure di gara per gli appalti di lavori da espletarsi mediante la previsione del criterio del minor prezzo e della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, attingendo comunque ad un albo di operatori economici in possesso di requisiti di idoneità già verificati da amministrazioni pubbliche deputate e per l'effetto ritenuti validi ai fini della partecipazione agli interventi di ricostruzione. Tale procedura è ad ogni modo limitata agli appalti di lavori sotta la soglia comunitaria dotati di progetti esecutivi che in quanto tali presuppongono un alto grado di specificazione delle prestazioni da eseguire e quindi un non elevato margine di miglioramento. Si riserva alla generalità degli aventi diritto a sorteggio una aliquota assegnata alle imprese del "Cratere" Centro Italia e, al suo interno, una preferenza, in quota parte, alle imprese del cratere della Regione ove si realizza l'opera. Tale ultima disposizione è ovviamente tesa a tenere conto di quell'imprenditoria locale del cratere che, all'infuori della ricostruzione, non ha altre attività ordinarie al proprio attivo, stante la estesa devastazione edilizia nei luoghi di cui trattasi.

a-ter) *dopo il comma 1 dell'articolo 15 è inserito il seguente:*

"1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni si possono avvalere, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in qualità di responsabile unico del procedimento."

a-quater) *al comma 2 dell'articolo 15 dopo le parole "o agli altri enti locali" sono aggiunte le parole "ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico".*

Motivazione

Le modifiche si rendono necessarie per accelerare i procedimenti di esecuzione dei lavori mediante:

• la possibilità concreta per i dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis dai Comuni di svolgere le funzioni di responsabile unico del procedimento anche in assenza delle qualificazioni professionali in termini di anni maturati come esperienza previste dalle Linee guida dell'ANAC in materia.
• la previsione che il Presidente della regione-Vice Commissario possa delegare lo svolgimento delle attività concernenti la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche anche a enti pubblici diversi da quelli individuati come soggetti attuatori e a soggetti (organismi di diritto pubblico) che ordinariamente ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 possono esercitarle (a titolo esemplificativo enti pubblici economici o ATO-Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata di servizi pubblici).

a-quinquies) *al comma 2, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Si considera valida la determinazione conclusiva della Conferenza adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, anche in caso di sussistenza di prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137). In tale caso, l'atto di adozione del vincolo è modificato dall'amministrazione competente in conseguenza della determinazione conclusiva adottata."*

Motivazione

La disposizione è finalizzata ad assicurare la realizzazione degli edifici scolastici pubblici evitando che la presenza di un vincolo indiretto discrezionale da parte della amministrazione competente, anche se posto a tutela e conservazione del patrimonio storico monumentale, possa recare pregiudizio al diritto costituzionalmente garantito all'istruzione.

a-sexies) *al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:*
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma";
b) al terzo periodo, dopo la parola "disciplina" è inserita la parola "anche";
c) dopo il terzo periodo sono inseriti infine i periodi che seguono: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del precedente periodo."

Motivazione

Le modifiche si rendono necessarie per le ragioni di seguito dettagliate. Con riferimento alla modifica di cui alla lettera a) per assicurare la concreta remuneratività delle attività delle centrali uniche di committenza attraverso la previsione che sia il Commissario straordinari a definirne gli importi con propria ordinanza anziché attendere l'adozione di un decreto ministeriale ad oggi non ancora intervenuta. Quanto a quella di cui alla lettera b) per mere necessità di coordinamento delle diverse previsioni; Relativamente infine alla lettera c), per garantire che le risorse già previste dal comma 6 dell'articolo 18, nel testo vigente, possano essere concretamente utilizzate

per potenziare, prevedendo assunzioni di personale specialistico, la struttura delle centrali uniche di committenza e in particolare dei soggetti aggregatori regionali i quali per "mission istituzionale" sono specializzati per l'acquisizione di beni e servizi e non anche lavori;

Al comma 1, la lett. c) è sostituita dalla seguente:

> **c)** *all'art. 6 i commi 10, 10bis e 10ter sono abrogati e il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. L'individuazione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30. Il contratto di affidamento dei lavori e l'ulteriore documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo."*

Motivazione

Considerato che il decreto già prevede l'abrogazione dei commi 10 e 10-ter che vietavano la cessione del bene immobile oggetto di contributo nei due anni successivi al rilascio del contributo medesimo, prevedere la trascrizione del decreto (contenuta appunto nel comma 10-bis) non avrebbe più alcuna motivazione. La modifica proposta é finalizzata a garantire la concreta non applicazione alla ricostruzione privata delle regole di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. in materia di contratti pubblici, mediante l'introduzione della scelta diretta dell'impresa da parte del beneficiario del contributo.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la lettera d-bis:

> ***d-bis)*** *"Per gli edifici pubblici danneggiati e resi inagibili dal "Sisma Abruzzo 2009", ma non ricadenti nell'elenco del cratere Sisma 2009, ma ricadenti nell'elenco dei comuni del cratere 2016 di cui all'allegato 1 che hanno subito un aggravamento del danno a seguito del sisma 2016, possono essere finanziati con le modalità di cui all'art. 14 del Decreto Legge n. 189/2016. La richiesta di contributo può sommarsi ad eventuali finanziamenti insufficienti, finalizzati alla messa in sicurezza e ripristino per l'utilizzo del bene, che l'ente ha eventualmente ottenuto."*

Motivazione

La presente proposta emendativa che incide sull'art. 13 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. (interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici) ha la finalità di poter ripristinare gli immobili che hanno subito danni conseguenti il sisma 2009, non ricompresi nell'elenco dei comuni del cratere 2009, aggravatasi a seguito del sisma 2016 e che sono ad oggi non finanziabili in quanto inagibili alla data del 24/08/2016.

Al comma 1, la lettera e) è sostituita da:

> ***e)*** *all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:*
>
> *1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*
>
> *" 1-bis Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo*

concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati.

1-ter Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione."

2) al comma 5, primo periodo, le parole: "incrementabile fino al 12,5" sono sostituite dalle seguenti: "incrementabile fino al 14,5";

3) al comma 5, secondo periodo, le parole: "il contributo massimo è pari al 7,5" sono sostituite dalle seguenti: "il contributo massimo è pari al 9,5 per cento";

4) al comma 5, terzo periodo, le parole "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti "2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale";

5) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi"."

Motivazione

In relazione alla modifica proposta al punto 1, in modo contestuale si rende necessario procedere ad un rafforzamento della garanzia della correttezza dell'attività posta in essere dal professionista attraverso l'individuazione di un soggetto terzo, indicato dall'USR, deputato al collaudo tecnico amministrativo della pratica nella fase successiva alla concessione, con particolare riguardo alla fase di erogazione del contributo.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti lettere:

e-bis) *all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:*

Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del costo degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c).;

alla lettera a) del comma 2 dopo le parole "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015";

alla lettera b) del comma 2 dopo le parole "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015";
alla lettera c) del comma 2 dopo le parole "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015";
Al comma 2 dell'art. 6, decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e-bis) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali".

Motivazione

Nei casi di grandi luci all'art. 6, comma 2 del D.L. n. 189/2016 deve essere introdotto il riferimento al DPCM di approvazione della Scheda di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce GL-AeDES.
La modifica si rende necessaria per equiparare l'edilizia produttiva a quella abitativa che riconosce contributi al 100 per cento anche alle 2^ e 3^ case e al fine di recuperare tutto il patrimonio edilizio esistente sui territori colpiti dal sisma. In particolare viene riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo dell'intervento calcolato in relazione al livello di danno subito in conseguenza degli eventi simici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, per quegli immobili di proprietà (o utilizzati sulla base di altro titolo giuridico valido) di titolari di attività produttive che seppure strumentali o costituenti patrimonio di un'impresa attiva, non erano utilizzati ma lo erano stati nei due anni antecedenti gli stessi eventi sismici.

e-ter) *all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:*
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono all'istruttoria sulla domanda di concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, presentata nei termini e con le modalità previste dal comma 4 e sulla documentazione richiesta in allegato alla stessa ai sensi del comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, dando priorità:
a) alle richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio per cui risulti in corso di esecuzione l'intervento di riparazione del danno di cui al comma 1 del presente articolo;
b) alle richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui alla lettera a);
c) alle richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

4.ter Gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legittimazione del soggetto richiedente, alla presentazione della domanda di contributo effettuano l'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3 ,con la partecipazione del professionista incaricato, tramite controllo formale della documentazione prevista dal comma 4 bis in allegato all'istanza di contributo e delle certificazioni rese ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge n. 241/90 dallo stesso professionista in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della documentazione suddetta e all'importo del contributo concedibile determinato dal medesimo sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2.".

Motivazione

Al fine di dare seguito all'istanza di ulteriore semplificazione dell'attività amministrativa finalizzata alla concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata relativa agli interventi di immediata esecuzione di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 189/2016, fermo restando la contestuale necessità di garantire la legittimità e correttezza amministrativa del relativo iter istruttorio, si rileva la possibilità di riconoscere un ruolo maggiormente determinante all'attività svolta dal professionista incaricato dal richiedente il contributo, riconoscendo il carattere certificativo alla documentazione tecnica e amministrativa presentata ai sensi dei provvedimenti commissariali di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge e alle dichiarazioni rese in ordine alla sussistenza e ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al fine della concessione del contributo.

e-quater) *il comma 6 dell'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229è sostituito dal seguente:*

"6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere a pena di nullità la dichiarazione di procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio dei lavori e deve essere in ogni caso trasmesso l'addendum al contratto di appalto con l'indicazione delle imprese sub appaltatrici iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati."

Motivazione

La modifica proposta indica la possibilità di indicare per eventuali subappalti le imprese necessarie per i singoli interventi a ridosso dell'inizio lavori.

e-quinquies) *all'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1.La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)."

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2. bis. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzi irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo sportello unico la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso al richiedente. Il richiedente esercita l'azione di rivalsa, qualora abbia già effettuato il pagamento all'impresa stessa."
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3bis. "Il Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con gli enti di cui al comma 2bis, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.
3.ter. L'obbligo di iscrizione alle Casse edili/Edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante sia quella distaccataria.".

Motivazione

È opportuno garantire l'obbligo di applicazione dei CCNL nazionali e territoriali il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per il lavori di quelli del settore edilizia. È inoltre opportuno prevedere che l'Ufficio Speciale una volta accertata la irregolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori eserciti l'azione di rivalsa e conseguentemente prevedere la disposizione che introduce specifiche convenzioni con gli istituti previdenziali.

e-sexies) *all'articolo 37 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) sono soppressi: "al punto 1 del comma 1, il punto 1-bis e al punto 2, del comma 1, la lettera b-ter)".*

Motivazione

Occorre ripristinare l'intesa nell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 per garantire il rispetto delle attribuzioni delle competenze garantito alle Regioni dalla stessa Carta Costituzionale. Il ripristino dell'intesa, in quanto espressione di una condivisione unanime delle decisioni, peraltro assicura la concreta leale collaborazione di tutte le Istituzioni coinvolte nel processo di ricostruzione ed è effettiva garanzia di semplificazione, trasparenza e accelerazione degli interventi.

e-septies) *all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è inserito infine il seguente:*
"7-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dal Commissario Straordinario, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento.

Motivazione

Occorre garantire una ricostruzione in visione prospettica con lo sviluppo progressivo e concreto delle aree colpite dal sisma attraverso la condivisione di scelte ed interventi finalizzati tra le amministrazioni territoriali e il Governo. Al riguardo, si propone la costituzione di un Tavolo tematico tra le istituzioni rappresentative dei relativi interessi.

e-octies) *dopo il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:*
"6 bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo."

Motivazione

La modifica proposta è finalizzata ad evitare che i contributi per la ricostruzione vengano assoggettati ai controlli preventivi previsti dal Testo unico bancario in materia di antiriciclaggio, tenendo presente che i procedimenti di erogazione degli stessi contributi sono tutti predefiniti e quindi trasparenti e le somme sono erogate da soggetti terzi (Istituti bancari convenzionati). Il rischio infatti è che l'obbligo di tale verifica diretta da parte degli istituti bancari convenzionati nell'ambito del Plafond Sisma in capo ad ogni singolo proprietario impedisca l'erogazione del finanziamento agevolato. Occorre cioè risolvere il problema del blocco dell'erogazione del finanziamento laddove in caso di condomini o di comunioni un proprietario o comproprietario sia irreperibile o contrario all'intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione e non possa/voglia recarsi in banca per la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dal TUB nonostante la legittimità della concessione del finanziamento che è erogato secondo le regole delle maggioranze qualificate previste dal codice civile e dal decreto legge n. 189 del 2016.

e-nonies) *il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è abrogato.*

Motivazione

La modifica proposta è finalizzata ad evitare di ritardare ulteriormente la ricostruzione modificando le regole ormai vigenti, conosciute ed applicate da tutti gli operatori interessati a vario titolo alla ricostruzione, e che determinano il contributo in relazione al livello di danno con riferimento all'intero edificio danneggiato o distrutto dagli eventi simici e peraltro in maniera unitaria sia per la ricostruzione leggera che per la ricostruzione pesante.

e-decies) *al comma 1 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 sono soppresse le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".*

Motivazione

La modifica proposta è finalizzata ad evitare che, in contrasto con la finalità e l'ambito applicativo definiti dal decreto-legge n. 189 del 2016, le regole stabilite dall'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge 89 del 2018 in materia di lievi difformità edilizie e pratiche pendenti, non trovi applicazione per tutti gli edifici effettivamente e causalmente danneggiati dal sisma anche se collocati in Comuni diversi rispetto a quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2_bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

e-undicies) *al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole "che necessitano" sono inserite le seguenti "anche al fine della definizione di autorizzazioni*

edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione".

Motivazione

La modifica si rende necessaria per evitare ritardi nella concessione dei contributi anche nei casi in cui sia necessaria l'acquisizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria. La finalità infatti è quella di concentrare in seno alla Conferenza regionale il rilascio di tutti i pareri autorizzazioni o intese propedeutiche al rilascio del contributo ed evitare che l'istruttoria della sanatoria dell'abuso venga condotta autonomamente dal Comune con il rischio di allungamento dei termini del subprocedimento finalizzato al rilascio del titolo edilizio.

Dopo il comma 2 dell'art. 6, decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente: "***2bis**. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 2, gli esiti di agibilità degli immobili di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n, 42 o destinati a uso pubblico danneggiati o distrutti dal sisma e classificati ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, sono equipararti agli esiti B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011."*

Motivazione

Ai fini dell'accesso al finanziamento degli interventi previsti con la O.C.S.R. n. 61/2018 inerente gli immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico, occorre introdurre le modalità attuative del censimento danni eseguito dal MiBact (ad es. per scheda Chiese) attraverso l'equiparazione degli esiti di classificazione di agibilità con quelli della scheda Aedes di rilevamento di agibilità dei fabbricati.

Al comma 1 dell'art. 23 è aggiunta la seguente lettera:

f) Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche, che presentano una percentuale superiore al cinquanta per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentita, previa autorizzazione comunale, l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, sul medesimo sito o altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o su terreno di cui all'articolo 4 ter del d.l. 189/2016, convertito dalla l. 229/2016, da parte dei proprietari dell'immobile inagibile.

2. Le spese relative all'installazione e manutenzione delle strutture di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.

3. In considerazione delle caratteristiche temporanee ed amovibili delle strutture di cui al comma 1, per l'installazione delle stesse non è richiesto alcun titolo abilitativo, ad eccezione delle autorizzazioni di cui al presente articolo. Per le medesime ragioni non è richiesta altresì la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale. Sono fatte salve le autorizzazioni previste dalle normative di settore non derogabili, a carattere sovraordinato.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa purché sussistano le seguenti condizioni:

a) il richiedente sia proprietario di un immobile dichiarato inagibile con ordinanza comunale a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi e classificato con esito E;
b) il richiedente ovvero altro componente familiare, anche non convivente, non risulti già assegnatario delle soluzioni abitative di emergenza (SAE) e non usufruisca del contributo di autonoma sistemazione (CAS);
c) il richiedente ovvero altro componente familiare anche non convivente non disponga a qualsiasi titolo di altro immobile ad uso abitativo libero e agibile nel medesimo comune;
d) il richiedente intenda fattivamente ricostruire l'immobile dichiarato inagibile;
e) la superficie utile coperta dalla struttura abitativa temporanea non sia superiore a 60 mq;
f) il richiedente si impegni, mediante apposita dichiarazione, a rimuovere le strutture installate una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'immobile distrutto o gravemente danneggiato dal sisma e a rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono, entro il termine di validità del titolo abilitativo rilasciato per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile, e comunque non oltre cinque anni dal rilascio dello stesso;
g) il richiedente abbia acquisito, qualora necessari, i titoli di legittimazione derivanti dalla normativa sovraordinata, non derogabile;
h) nel sito individuato dal richiedente per l'installazione della struttura abitativa temporanea e amovibile deve sussistere la possibilità di allaccio ai servizi pubblici esistenti quali rete elettrica, idrica e fognaria. Gli eventuali oneri sono a carico del richiedente.
5. I soggetti che vogliano richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di strutture abitative temporanee e amovibili di cui al presente articolo devono presentare all'ufficio comunale competente il progetto con allegata la documentazione di seguito elencata:
a) istanza a firma del richiedente, corredata da una dichiarazione sottoscritta attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4;
b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 novembre 2016, n. 405 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016), attestante la classificazione E dell'immobile, nonché della conseguente ordinanza comunale di inagibilità;
c) copia dell'istanza presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione per l'ottenimento del decreto di ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile ovvero una dichiarazione che attesti la mancata presentazione della suddetta istanza non dipendente dalla volontà del richiedente, indicando le cause ostative;
d) dichiarazione di impegno a rimuovere entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato dal sisma la struttura installata ed a ridurre in pristino l'originario stato dei luoghi, ovvero entro i termini stabiliti dal comma 4, lettera f);
e) eventuali titoli di legittimazione di cui al comma 4, lettera g);
f) dichiarazione asseverata del tecnico che dimostri la possibilità di allaccio ai servizi pubblici esistenti quali rete elettrica, idrica e fognaria, e che non siano necessarie opere di urbanizzazione a carico del comune per la fruibilità del bene;
g) relazione tecnica sullo smaltimento dei reflui e il rispetto delle normative di settore;

h) relazione tecnica sulle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e con relativa quantificazione economica.

6. L'ufficio comunale, in persona del responsabile designato, rilascia l'autorizzazione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 4. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione nei termini previsti, trova applicazione il silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

7. Nel caso in cui la struttura autorizzata non venga rimossa nei termini prescritti, l'ufficio comunale competente invia al proprietario della struttura una diffida ad adempiere. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal ricevimento della diffida, la struttura sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio previsto dalle vigenti normative in materia.

ALL'ARTICOLO 23BIS SONO PROPOSTE LE SEGUENTI MODIFICHE:

Dopo l'art. 23, aggiungere l'art. 23 bis *"Misure a tutela dell'occupazione"*

1.Le Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 possono disporre delle risorse residue di cui all'art. 45 D.L. 189/2016 e s.m.i. per misure a tutela dell'occupazione.

2.A tal fine, le Regioni possono destinare una parte delle risorse residue di cui alla Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, considerate quali limite massimo di spesa, per la proroga, anche nel 2019, delle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.

3. Le Regioni possono altresì destinare una parte delle stesse risorse residue di cui al co.2, considerate quali limite massimo di spesa, anche con misure di politiche attive del lavoro in favore di coloro che hanno perso il proprio posto di lavoro o abbiano avuto più difficoltà a ricollocarsi nel mercato del lavoro dopo gli eventi sismici del 2016 e 2017.

Motivazione

*La presente proposta emendativa che incide sull'**art. 45 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. (sostegno al reddito dei lavoratori)** ha la finalità di poter* garantire, anche nel 2019, di adeguate forme di sostegno non solo per i lavoratori delle imprese in difficoltà ubicate nelle zone del cratere ma anche per coloro che a causa del sisma hanno perso il proprio posto di lavoro o abbiano avuto più difficoltà a ricollocarsi nel mercato del lavoro.

L'art. 45 D.L. 189/2016 ha consentito alle Regioni interessate di intervenire in favore dei lavoratori subordinati e autonomi sostenendoli nel reddito, attraverso un'integrazione salariale per i dipendenti impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa a causa del sisma e attraverso un'indennità *una tantum* per coloro che avevano un'attività imprenditoriale autonoma nei luoghi del cratere. Si è trattato di una misura particolarmente importante per affrontare l'emergenza post sisma e dare supporto ai lavoratori.

La norma, sopra richiamata, ha previsto uno stanziamento complessivo di 259,3 milioni di euro ripartite tra le Regioni colpite dal sisma.

Ad oggi, in capo alle singole Regioni, risultano delle economie che, in assenza di un intervento normativo, rischiano di non poter essere impiegate in favore delle popolazioni colpite dal sisma.

Per questa ragione, riteniamo opportuno valutare l'introduzione di una norma che consenta l'utilizzo di tali risorse

ALL'ART. 24 SONO PROPOSTE LE SEGUENTI MODIFICHE:

La lettera a) del comma 1 è sostituita da:

> ***a)*** *al comma 11, primo periodo, dopo le parole "presenza di amianto" sono inserite le seguenti: "oltre i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152," ed infine sono aggiunte le seguenti: "La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e di altre sostanze pericolose viene svolta con le metodiche per la caratterizzazione previste dalla norma UNI 10802:2013, per quanto riguarda il campionamento, e dal Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, per quanto riguarda i limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti."*

Motivazione

L'integrazione alla modifica si rende necessaria per chiarire che la metodologia di caratterizzazione è applicata anche a tutte le frazioni provenienti dalla cernita delle macerie (codice 200399) effettuata nei siti di deposito temporaneo (in particolare per il codice 170904).

ULTERIORI EMENDAMENTI

1) EMENDAMENTI ALL'ART.1 DEL DDL AS 1248 – MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

All'art. 1, comma 1, lettera a), nel punto 1), dopo le parole "comma 27-octies", sono inserite le seguenti parole "*sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali compresi i lavori di cui al successivo comma 3 bis del presente articolo*".

MOTIVAZIONE: E' necessario che i contenuti dei livelli di progettazione compresi quelli di cui all'art 3 bis siano previsti in dettaglio nell'emanando regolamento di attuazione.

All'art. 1 comma 1 dopo la lettera b e inserita la lettera b gis): *All'art. 31 del D.Lgs 50/16 è inserito il comma 5 bis: Nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico di RUP, dei propri dipendenti, le stazioni appaltanti e le amministrazioni aggiudicatrici si possono avvalere, di personale di altre amministrazioni in possesso dei requisiti previsti. In tale caso ai soggetti incaricati sono riconosciuti gli incentivi di cui all'art 113 del presente codice.*
MOTIVAZIONE: con tale previsione si consente alle amministrazioni deficitarie di personale qualificato alle funzioni di RUP di poter avvalersi di personale di altre amministrazioni favorito dalla possibilità di erogare gli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs 50/16.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la lettera *"c-bis) all'articolo 94, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.".*

All'art. 1, comma 1, lett. "e", punto 3 inserire prima delle parole "*da corrispondere all'appaltatore*" le seguenti: "*previa espressa richiesta*".
MOTIVAZIONE: è necessario ed opportuno che la richiesta di anticipazione sia formalmente richiesta dall'appaltatore così da non rendere il meccanismo automatico e discrezionale.
All'art.1 comma 1 lett "e", dopo il punto 3 inserire il nuovo punto 3 bis di modifica ed integrazione dell'art 35, comma 18 del D.lgs. 50/16 ed in particolare prima delle parole "*l'erogazione dell'anticipazione*" inserire il seguente capoverso: "*nel caso di contratti di appalto di forniture e servizi ad esecuzione continuata e di durata pluriennale, il valore sul quale calcolare l'anticipazione è quello riferito al corrispettivo determinabile della prima annualità*".
MOTIVAZIONE: la previsione in esame è necessaria per i contratti diversi da lavori ovvero quelli ad esecuzione continuata e di durata pluriennale. E' opportuno limitare alla prima annualità il valore dell'anticipazione in quanto la fase in cui l'appaltatore potrebbe trovarsi in situazioni di criticità è circoscritta all'avvio della prestazione, mentre durante la vigenza contrattuale avrà diritto al corrispettivo pattuito con continuità. La modifica proposta oltre a favori l'imprese consentirebbe alle

amministrazioni di poter individuare la soma da anticipare al primo anno di attività evitando e/o limitando l'insorgenza di criticità connesse al reperimento di risorse finanziarie

All'art. 1, comma 1, lettera f), il punto 1 è sostituito con il seguente: "*Per affidamenti a di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti, e individuati sulla base di informazioni desunte dal mercato nel rispetto del principio di rotazione*".

All'art. 1, comma 1, lettera f), il punto 2 è sostituito con il seguente: "*per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro ed inferiore ad 1.500.000 euro mediante la mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori ovi esistenti, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati*".
MOTIVAZIONE: Motivazione: in termini di semplificazione si propone di ripristinare il ricorso alla procedura negoziata estendendola fino alla soglia di 1.5 milioni di euro, lasciando alle singole stazioni appaltanti la definizione dei criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

All'art. 1, comma 1, lettera f), il punto 3 *è sostituito con il seguente: "Per i lavori di importo pari o superiore a 1.500.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo ordinarie, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8".*
MOTIVAZIONE: Motivazione: lasciare inalterato il panorama delle opzioni fornite dalle direttive e dal codice per le procedure di scelta del contraente, mentre il ricorso alla sola procedura di cui all'art. 60 limita fortemente e immotivatamente il ricorso alle diverse tipologie previste dal codice.

All'art. 1, comma 1, lettera f), al punto 4), secondo periodo, dopo le parole *"tale facoltà"* sono aggiunte le seguenti parole: "*può essere esercitata nelle gare aggiudicate con il criterio del solo prezzo" al secondo capoverso dopo le parole "aggiungere dopo le parole" sulla base dell'esito di detta verifica" le parole "e fatto salvo l'esito dell'eventuale soccorso istruttorio*

MOTIVAZIONE: E' opportuno precisare che la facoltà dell'inversione dell'apertura delle offerte trova applicazione solo quando l'appalto è affidato mediante il criterio del solo prezzo perché non può trovare applicazione al criterio qualità prezzo. L'inversione nelle gare aggiudicate con il criterio della qualità prezzo non è ammissibile atteso che l'apertura delle buste e connessa alla presentazione dell'offerta tecnica e di quella successiva economica. Vi è quindi la necessità di preservare la valutazione discrezione della commissione di gara sull'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica senza aver alcun condizionamento dall'apertura anticipata delle offerte economiche. Tale modifica si rende altresì necessaria per garantire il coordinamento con l'art. 83, comma 9, del codice.

All'art. 1, comma 1, lettera f), al punto 5 aggiungere il seguente comma: "*6 quinques: Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%*".

MOTIVAZIONE: Per valorizzare le esigenze sociali, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione e implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, appare necessario introdurre un comma 6 ter finalizzato a incentivare gli aspetti della territorialità e della filiera corta, per risolvere la problematica fortemente sentita, dalle stazioni appaltanti, da un lato, e dagli operatori economici, dall'altro.

All'art. 1, comma 1, lettera f), al punto 7, dopo le parole "*ovvero*" eliminare le seguenti parole "*previa motivazione*".

MOTIVAZIONE: L'eliminazione dell'obbligo di motivazione per le SA nel caso di ricorso all'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consentirebbe alla stesse di decidere discrezionalmente quale dei due criteri utilizzare senza pertanto onerare l'amministrazione di un ulteriore aggravio di motivazione che potrebbe conseguentemente aumentare il rischio contenzioso.

All'Art. 1, comma 1, lettera h), punto 2), dopo il primo capoverso inserire il seguente: "*I consorzi stabili di cui all'art.45 comma 2 lett. c) e 46 comma 1 lett. f), per l'affidamento di servizi e forniture al fine della qualificazione possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. In caso di avvalimento non sono tenute alla presentazione del contratto di avvalimento*".

MOTIVAZIONE: Si osserva che nei consorzi stabili per servizi e forniture non è necessaria - in caso di utilizzo in avvalimento dei requisiti di un consorziato non esecutore - la presentazione del contratto di avvalimento di cui all'art. 89. Il contratto di consorzio, nei servizi e forniture, già unisce i consorziati. La richiesta del contratto di avvalimento, in tal caso, comporta un mero aggravio della procedura, sia per la Stazione Appaltante che per l'operatore economico.

All'art.1, comma 1, lettera i), il punto 1) è sostituita con il seguente: "*Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo redatto dall'amministrazione aggiudicatrice. In tal caso l'affidamento avviene sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e l'operatore economico non può opporre riserve relativamente alla progettazione pena la risoluzione del contratto. Tale condizione deve essere prevista nel bando gara. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione l medesimo appalto*".

MOTIVAZIONE: In ordine all'art. 59 si ritiene che il ricorso all'appalto integrato potrebbe contribuire a ridurrebbe i tempi di realizzazione delle opere pubbliche. Al contempo, è necessario temperare l'utilizzo dello strumento per salvaguardare la qualità del lavoro ed evitare fenomeni distorsivi e l'aumento della spesa pubblica. In ordine a quanto sopra si ritiene che, l'utilizzo dell'appalto integrato debba avvenire sulla base del progetto definitivo, elaborato

dall'amministrazione, e affidato mediante il solo criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. Per evitare l'abuso dell'utilizzo di tale strumento, a seguito dell'affidamento dell'appalto, è necessario vietare all'operatore economico di avanzare le c.d. riserve. Il divieto dovrà trovare esplicitazione nel bando e nel contratto mediante la previsione di una ipotesi di risoluzione espressa del contratto.
Tale previsione comporta l'abrogazione della norma transitoria e del conseguente regime transitorio fino al 2020 previsto per il ricorso all'appalto integrato.
Con tale modifica al comma 1 bis la S.A. potrà sempre far ricorso all'appalto integrato ma solo alle condizioni dettate dalla disposizione in esame e fermo restando i limiti di cui all'art 59 comma 1 del Dlgs 50/16.

All'art.1, comma 1, è inserito il punto 1bis): "*All'art. 59, comma 1ter, del D.lgs. 50/2016, il secondo periodo è abrogato*".

MOTIVAZIONE: È necessario procedere all'eliminazione del secondo capoverso per allineare la norma con l'introdzione delle modifiche di cui all comma precedente.

All'art.1, comma 1, la lettera l) è abrogata.

MOTIVAZIONE: Vista l'eliminazione dell'adempimento dell'art 29 e la conseguente modifica all'art 120 cpa in materia di rito appalti l'adempimento inserito con la disposizione in esame appare inutile e gravoso procedere all'adempimento richiesto dal legislatore per le S.A. atteso che il provvedimento di comunicazione per sua natura non può più essere oggetto di impugnazione. La previsione normativa è da configurarsi come un mero aggravio di attività della S.A..

All'art.1, comma 1, alla lettera m inserire il seguente punto 2): "All'art.77, è inserito il seguente comma "3ter *La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per lavori di importo inferiore a un milione di euro, nominare i tutti i commissari fra il personale dell'amministrazione nel rispetto del principio di rotazione. Per gli appalti di lavori di importo superiore al milione ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35 o per le procedure di lavori, forniture e servizi superiori alla soglia svolte interamente su piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi art. 58 la stazione appaltante può, nominare tutti i commissari fra i componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. La nomina dei commissari tra il personale della pubblica amministrazione è effettuata dalle amministrazioni sulla base di regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate in apposito atto*".

MOTIVAZIONE: Per una maggiore semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa è necessario rimodulare le modalità di individuazione dei membri delle commissioni al fine di non rallentare lo svolgimento delle procedure di gara ed assicurare lo svolgimento delle stesse. La previsione in esame se non modificata, comporterebbe anche elevati costi aggiuntivi per le Stazioni appaltanti.
Più precisamente, si prevede un notevole incremento dei costi per le SA in ragione dei compensi da liquidare ai commissari esterni. L'emendamento proposto mira ad attuare un concreto risparmio di spesa per le S.A. Si propone, pertanto, di suddividere la scelta dei membri delle commissioni di gara in base alla natura dell'appalto differenziandola a seconda dei casi: per i servizi e forniture e per lavori.

- Per forniture e servizi si ritiene utile procedere secondo le seguenti modalità:
a) superiori alla soglia comunitaria i commissari di gara compreso il presidente potranno essere tutti interni all'amministrazione di apparenza;
b) per i servizi e le forniture superiori alla soglia comunitaria i membri della commissione saranno tutti esterni ed estratti a sorte dall'albo ANAC.
- Per i lavori, si propone di procedere secondo la seguente suddivisione:
a) fino a 1ml di Euro i commissari potranno essere tutti interni compreso il presidente;
b) da 1 ml e fino alla soglia comunitaria solo il presidente sarà estratto a sorte dall'albo ANAC ed esterno all'amministrazione;
c) sopra soglia i componenti della commissione dovranno essere tutti esteri.
Per quanto riguarda i membri interni, sia per lavori che per servizi e forniture, non è obbligatoria l'iscrizione all'albo ANAC, anche se è consigliabile la comunicazione dei membri all'Autorità. La nomina è effettuata dalle amministrazioni sulla base di regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate con proprio atto di indirizzo.
Si suggerisce, inoltre, per tutte le procedure di importo superiore alle soglie svolte interamente su piattaforme telematiche di negoziazione di individuare il solo Presidente di commissione dall'albo Anac.
La normativa relativa alla nomina dei commissari ed in particolare dei presidenti delle commissioni di gara deve altresì essere coordinata con le previsioni del TUEL. Si segnala la necessità di intervenire con l'abrogazione della previsione di cui all'art. 107 comma 3 lett. a del D.lgs 267/2000 il quale prevede che: "Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso", e ciò al fine di non creare confusione nelle attività di nomina dei presidenti da parte delle stazioni appaltanti e per dirimere le questioni interpretative sul tema.

All'art.1, comma 1, lettera s), al punto 2), dopo le parole "*sono abrogate*", aggiungere le seguenti parole "*Quando il criterio di aggiudicazione è quello del solo prezzo le stazioni appaltanti possono applicare la disposizione di cui all'art 36 comma 5*".

MODIFICA: Le proposte modifiche mirano a coordinare l'intervento normativo con le disposizioni dell'art. 36 del DLgs. 50/2016.

All'art.1, comma 1, lettera s), al punto 4 inserire *prima delle parole "Ogni variazione che intervenga..." inserire le parole "Qualora la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui al comma 5 dell'art 36"*
MOTIVAZIONE: tale modifica si rende necessaria per riportare coerenza con la nuova formulazione del 36, comma 2, come modificato dall'art 1 comma 1 lett f) punto 4.

All'art.1, comma 1, lettera v), al punto 1e parole "*il subappalto*" sono sostituite con le seguenti: "*la quota subappaltabile*".

MOTIVAZIONE: Tale modifica consentirebbe alle S.A. di decidere, in base alle proprie esigenze, la quota subappaltabile nei limiti del 50 % del valore dell'affidamento.

All'art.1, comma 1, lettera aa), dopo le parole "servizi e forniture" sostituire le parole "posti a base di gara" con le seguenti "posti a base dell'affidamento" inoltre dopo le parole "*le attività*", aggiungere "*di programmazione*", e dopo le parole "*preventiva della progettazione*", aggiungere le seguenti parole "*di predisposizone e svolgimento delle procedure di gara*" e dopo la parola "rup aggiungere "le parole "di supporto al RUP,.

MOTIVAZIONI: È opportuno inserire come attività incentivabile anche l'attiva di programmazione nonché quella attinente alla fase di svolgimento e controllo delle procedure di gara, anche per coordinarne il contenuto con il comma 5 dell'art. 113 del Codice dei contratti, non interessato dalle modifiche del decreto legge 32/2019.

All'art.1, comma 1, alla lettera mm), il punto 3) è abrogato.

MOTIVAZIONE: La previsione normativa risulterebbe inconferente eco n la previsione di cui al nuovo art 59 comma 1 bis come riformulata negli emendamenti che precedono.

All'art.1, comma 1, alla lettera mm), al punto 4), inserire la seguente lettera "*d) Le presenti disposizioni in materia trovano applicazione alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto*".

MOTIVAZIONE: Con la modifica del rito ed il ritorno all'impugnazione del provvedimento finale di aggiudicazione appare necessario prevedere anche un regime transitorio con riferimento ai rimedi giurisdizionali esperibili. In particolare è opportuno prevedere che tali rimedi saranno esperibili solo con riferimento alle gare bandite in costanza di vecchio regime e non anche con riferimento alle gare bandite in costanza di D.lgs. 50/2016.

Si propongono, ancorché non previste dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, le seguenti modifiche finalizzate al rilancio del settore dei contratti pubblici, proposte dalla REGIONE LIGURIA:

- **All'art. 63 dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma "*5 bis. La presente procedura può essere altresì utilizzata per il completamento di lavori, servizi o forniture conseguenti alla rescissione del contratto di appalto con l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, a condizione che tali lavori, servizi o forniture siano conformi al progetto a base di gara e che siano stati oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo la procedura aperta di cui all'articolo 60*".**
  (REGIONE LIGURIA)

- **All'Art. 119 al comma 1, è aggiunto dopo il primo capoverso il seguente periodo: "*Rientrano in particolare nell'ambito soggettivo di applicazione del presente capo le Autorità Portuali di Sistema, gli Enti concessionari di aeroporti e gli Enti pubblici preposti alla gestione dei corsi d'acqua*".**
  (REGIONE LIGURIA)

L'Art.1 comma 1 lett. f il punto 2) è abrogato.

RELAZIONE: l'emendamento intende ripristinare la lettera c) del comma 2 dell'art. 36 che consente di procedere mediante procedura negoziata per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e inferiori a 1.000.000 di euro. l'emendamento si rende necessario al fine di garantire l'accelerazione degli interventi infrastrutturali.

L'introduzione della procedura aperta per importi pari o superiore a 200.000 euro non comporta una semplificazione ed accelerazione delle procedure e non favorisce la partecipazione delle piccole imprese agli appalti pubblici specie nelle piccole realtà di montagna.
Le procedure negoziate possono essere gestite in modo trasparente e consentire una notevole accelerazione di tempi di affidamento e l'avvio rapido dei cantieri di importo contenuto che rappresentano la maggior parte degli appalti dei piccoli comuni. Tale procedura risulta ottimale specie se gestita attraverso un elenco aperto di operatori già prequalificati.
RELAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.
(REGIONE VALLE D'AOSTA - LIGURIA)

L'Art.1 comma 1 lett. f il punto 3) è così modificato: al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "*d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.*".

RELAZIONE: l'emendamento si rende necessario al fine di coordinare la disciplina a seguito della retribuzione della procedura negoziata per importi dei lavori fino a 1.000.000 di euro.
RELAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.
(REGIONE VALLE D'AOSTA)

All'Art.1 comma 1 lettera i) dopo le parole "*all'importo complessivo dei lavori*" inserire le parole "*ovvero in altre circostanze debitamente motivate dalla stazione appaltante correlate alla specificità dell'oggetto dell'appalto. Negli appalti di cui al presente comma non è ammessa la formulazione di riserve da parte dell'appaltatore.*"

RELAZIONE: l'emendamento si rende necessario al fine di estendere la possibilità dell'utilizzo dell'appalto integrato a fattispecie ulteriori rispetto a quelle previste in origine, garantendo nel contempo che da ciò non derivino maggiori oneri a carico della stazione appaltante in relazione alla responsabilità posta in capo all'appaltatore nella definizione del progetto esecutivo.
RELAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.
(REGIONE LIGURIA)

All'art. 63 del DLgs. 50/2016, dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma "*5 bis. La presente procedura può essere altresì utilizzata per il completamento di lavori, servizi o forniture conseguenti alla rescissione del contratto di appalto con l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, a condizione che tali lavori, servizi o forniture siano conformi al progetto a base di gara e che siano stati oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo la procedura aperta di cui all'articolo 60*".

(REGIONE LIGURIA)

All'Art. 119 del D.Lgs. 50/2016, al comma 1, è aggiunto dopo il primo capoverso il seguente periodo: *"Rientrano in particolare nell'ambito soggettivo di applicazione del presente capo le Autorità Portuali di Sistema, gli Enti concessionari di aeroporti e gli Enti pubblici preposti alla gestione dei corsi d'acqua".*
(REGIONE LIGURIA)

2) EMENDAMENTI ALL'ART.2 DEL DDL AS 1248 – DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI CRISI DI IMPRESA.

All'Art.2, dopo il comma 2, si propone di inserire il seguente comma: ***"2 bis. Qualora in esito alla procedura di cui al comma 1 nessuno dei soggetti interpellati fosse disponibile a stipulare il contratto alle medesime condizioni di cui al comma 2, l'affidamento può avvenire con procedura negoziata di cui all'articolo 63 a condizione che tali lavori, servizi o forniture siano stati oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo la procedura aperta di cui all'articolo 60 e che nessuno dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sia invitato alla procedura negoziata."***

RELAZIONE: l'emendamento si rende necessario al fine di garantire la prosecuzione dell'appalto in tempi celeri.
RELAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.
(REGIONE LIGURIA)

All'Art. 2 comma 5 inserire dopo le parole "concordato" le seguenti: "con continuità aziendale"
MOTIVAZIONE: E' necessario fare riferimento all'ipotesi di concordato con continuità aziendale per coordinare la previsione normativa in esame con la modifica apportata all'art. 80 comma, 5 lettera b, come riformato dal DL "Sblocca cantieri".

3) EMENDAMENTI ALL'ART.3 DEL DDL AS 1248 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI STRUTTUTRLI IN ZONE SISMICHE.

All'Art. 3, comma 1, lettera a), sub. 1 eliminare le parole: *"località sismiche ad alta sismicità ("e")"*.

RELAZIONE: Il primo emendamento ha lo scopo di non acclarare la tesi che, nel precedente contesto regolatorio, in zona 3 le pratiche erano da assoggettare ad autorizzazione (richiamiamo l'articolo Art. 94 Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18) 1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
Questo perché il nuovo contesto regolatorio, in piena aderenza all'OPCM 3274/2003, "vede" tre sole zone sismiche: la 1, la 2 e la 3.
La 4 non è zona sismica, ma territorio sul quale le regioni possono imporre una progettazione antisismica.
Per rendere ben chiara la necessità di modifica, se una Regione non procedesse all'imposizione della progettazione sismica in zona 4, non esisterebbe in questa regione la zona a bassa sismicità.
L'emendamento 2 ha lo stesso scopo.
RELAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.
(REGIONE TOSCANA)

All'articolo 3, comma 1, lettera a), sub. 6), eliminare le parole: *", in fine,"*.

RELAZIONE: L'emendamento n. 1 ha lo scopo di rendere coerente la nuova disposizione introdotta dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, articolo 3, comma 1, lettera d), comma *2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse* con la disposizione vigente di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, articolo 65 comma *5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.*

All'Art. 3, comma 1, lettera a, sub 6 inserire il sub 6bis dal seguente testo: 1. Modifica al comma 1 e 2 "È consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché la struttura nel suo complesso sia conforme alle medesime norme".

2. **" L'autorizzazione e' consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che e' possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneita' della struttura esistente a sopportare il nuovo carico".**
(REGIONE MARCHE LAZIO TOSCANA)

All'Art.3, comma 1, lettera a) inserire il seguente sub 7): *"il titolo dell'art. 65 è sostituito con il seguente: "Denuncia dei lavori disciplinati dalle norme tecniche e relazione a struttura ultimata".*

RELAZIONE: La modifica del titolo dell'art.65 è necessaria per renderlo coerente con le modifiche apportate al comma 1 che ha esteso la denuncia a tutti i materiali disciplinati dalle norme tecniche.
(REGIONE PIEMONTE)

All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il sub. 6), aggiungere il sub. 8): *"dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente: "8-ter. Per le varianti di carattere non sostanziale di cui all'articolo 94-bis, comma 2, non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.".*

All'art.3, comma 1, lettera b) inserire il seguente punto 2): *il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto al comma 8-bis"*;

RELAZIONE: La modifica al comma 1 estende il collaudo statico a tutte le opere previste dalla nuova versione dell'art. 65 che ha esteso la denuncia a tutti i materiali disciplinati dalle norme tecniche.
(REGIONE PIEMONTE)

All'art 3 comma 1 dopo la lett. "b" è aggiunta la seguente: b bis) l'art. 90 è sostituito dal seguente: "ART. 90 (L)sopraelevazioni (L.3 febbraio 1974 n.64, art. 14). È consentita nel rispetto delle d'ispezioni del presente testo unico degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli art.li 52 e83, purché la struttura nel complesso sia conforme alle medesime norme.
MOTIVAZIONE: con il presente emendamento vien e eliminata per le sopraelevazioni la certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. La definizione del numero dei piani che si possono realizzare come sopraelevazione infatti, non è di norma definibile con i calcoli che vengono presentati all'ufficio. Con la modifica proposta la sopraelevazione diventa possibile solo qualora l'edificio nel suo complesso sia rispondente alle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: *"il comma 8-bis , è sostituito dal seguente:"* con le parole *"i commi 5 e 8-bis sono sostituti dai seguenti:*
5. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo."

RELAZIONE: L'emendamento n. 3 ha lo scopo di rendere coerente la nuova disposizione introdotta dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, articolo 3, comma 1, lettera a), sub. *4) l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente: 6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo*

sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando: con la disposizione vigente di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, articolo 67 comma *5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.*

All'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire le parole: ***"i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:"*** **con le parole** ***"i commi 1, 3, 4 e 5 sono sostituti dai seguenti:***
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, per procedere agli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, il costruttore deve darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore e dell'appaltatore.".

All'Art. 3, comma 1, lettera d), sub. 1 eliminare le parole: ***"località sismiche a media sismicità".***
(REGIONE TOSCANA)

All'articolo 3, comma 1, lettera d), lettera a), sub. 1), sostituire le parole: ***"località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2)"*** **con le parole** ***"nelle località classificate Zona 1 e Zona 2.".***

All'articolo 3, comma 1, lettera d), lettera b), sub. 1), sostituire le parole: ***"località sismiche a media sismicità (Zona 3)"*** **con le parole** ***"nelle località classificate Zona 3 e Zona 4.".***

RELAZIONE A I, L, M: L'emendamento n. 6 ha lo scopo di non subordinare l'autorizzazione esclusivamente al tipo di zona sismica, ma anche alla tipologia di intervento, ed uniformare il procedimento per gli interventi "rilevanti" in tutto il territorio nazionale, lasciando facoltà alle regioni di istituire controlli anche a campione per gli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza".
Gli emendamenti n. 7 e n. 8 hanno lo stesso scopo dell'emendamento n. 6.

All'Art. 3, comma 1, lettera d), dopo la parola incolumità inserire all'art 94 bis il comma 7 ***"Le Regioni possono disciplinare, nelle eventuali normative regionali di recepimento della presente legge, in relazione alle specificità di gestione precedenti e per un periodo transitorio massimo di due anni, le modalità di presentazione di varianti in corso d'opera per le pratiche avviate precedentemente alla entrata in vigore della presente legge e le modalità di gestione delle pratiche relative ad opere pubbliche, già appaltate, che dovessero essere assoggettate ad un regime diverso a seguito della entrata in vigore della presente legge".***
(REGIONE MARCHE)

All'articolo 3, comma 1, lettera d), comma 4, sostituire le parole: ***"e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di al comma 1, lettera b) o lettera c)."*** **con le parole** ***"non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c), senza preventivo preavviso scritto allo sportello unico, in conformità all'articolo 93.".***

RELAZIONE: L'emendamento n. 4 ha lo scopo di rendere coerente la nuova disposizione introdotta dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, articolo 3, comma 1, lettera c), sub. *5) Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65*, sia in termini di tipologia di interventi sia in termini di soggetto denunciante, nonché di chiarire la necessità almeno del preavviso scritto per gli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza".
L'emendamento n. 5 ha lo stesso scopo dell'emendamento n. 4.

All'Art. 3, comma 5, sostituire le parole "*Per gli stessi interventi,*" con le parole "*Per gli interventi di minore rilevanza di cui al comma 1, let b),*".
(REGIONE TOSCANA)

All'Art. 3, dopo il comma 5 inserire il seguente comma 5-bis: "*5-bis. Gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità dia cui al comma 1, let c) non sono assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 93.*"

RELAZIONE: Al comma 4 si dispone che gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza non sono da assoggettarsi ad autorizzazione preventiva, ma il comma 5, prevedendo che le regioni possano effettuare controlli a campione, implicitamente dispone comunque il deposito del progetto.
Questo in contrasto con quanto previsto all'articolo 83, Opere disciplinate e gradi di sismicità (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998)
1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
Se un'opera non è assoggettata alle norme tecniche perché priva di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, non è da ritenersi assoggettata al deposito.
RELAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.
(REGIONE TOSCANA)

All'art. 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: *"Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, sia degli interventi di cui al medesimo comma 1, sia delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93, nonché le linee guida per la definizione dei contenuti dell'autorizzazione preventiva di cui all'art. 94. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse".*

RELAZIONE: E' opportuno, al fine di uniformare l'attività di competenza degli uffici tecnici regionali, che le linee guida definiscano anche i contenuti dell'autorizzazione preventiva sismica.
(REGIONE PIEMONTE)

4) EMENDAMENTI ALL'ART.4 DEL DDL AS 1248 – COMMISSARI STRAORDINARI.

All'Art. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: "*Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari d'intesa con i Presidenti delle Regioni per gli interventi infrastrutturali regionali o locali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con le Regioni territorialmente competenti, dispone la nomina di uno o più commissari straordinari*".

RELAZIONE: L'individuazione degli interventi ritenuti prioritari è opportuno che sia effettuata di concerto con le Regioni in quanto maggiormente consapevoli e competenti in merito alle effettive esigenze e criticità del territorio, così come si ritiene che le Regioni possano fornire significativi contributi nella scelta dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi stessi.
RELAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi e maggiori oneri per lo Stato.
(REGIONE PIEMONTE - LOMBARDIA)

All'art. 4 comma 2 al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole "e le Province autonome"
MOTIVAZIONE: Le proposte di emendamento trovano giustificazione sulla base del peculiare ordinamento di rango costituzionale che contraddistingue le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale anche in seguito alla riforma costituzionale del 2001.
Con specifico riferimento alle Province autonome rilevano, in relazione all'oggetto della disciplina del provvedimento urgente che si propone di emendare, le potestà legislativa ed amministrativa ad esse attribuite in materia di urbanistica, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche , di opere di· prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche (e così anche di protezione civile) , di lavori pubblici d'interesse provinciale (ai sensi degli articoli 8, 9 e 16 dello Statuto di autonomia e del d.P,R. n. 381 del 1974, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale· per la Regione Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed oper.e pubbliche"), nonché la disposizione di attuazione statutaria che nelle materie di competenza, come quelle sopra
individuate, esclude l'esercizio di diretti poteri e funzioni da parte di organi statali nel territorio delle Province- autonome (articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo i 992, n . 266). ·
Il riconoscimento della operatività del predetto sistema complessivo ha trovato supporto, tra l'altro, in uno specifico precedente in cui la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale di analoga normativa statale attributiva di poteri straordinari a Commissari delegati di nomina stat.ale, per la. parte in cui la normativa statale censurata non faceva rinvio per la propria applicazione nel territorio delle Province autonome, alle specifiche procedure previste dal citato d.P.R. n. 381 del 1974 (sentenza della Corte costituzionale n. 109 del
.2011). .
. Pertanto si chiede di introdurre nell'ambito del provvedimento _ una clausola generale di salvaguardia delle ricordate competenze delle Province autonome, così come un rinvio specifico alla predetta normativa di attuazione statutaria , considerato anche il precedente giudicato costituzionale .

In coerenza con tali previsioni , che già assicurano la leale collaborazione tra lo Stato e le Province autonome nella forma della intesa in tutti i casi che travalicano il territorio delle medesime, si chieçle ulteriormente la soppressione del riferimento diretto all'intesa con i Presidenti delle Province autonome per l'approvazione dei progetti delle opere prioritarie da parte dei Commissari stràordinari, tenuto conto anche della disciplina già vigente in via ordinaria contenuta nel Codice dei contra tti, per quanto attiene le infrastrutture e gli insediamenti prioritari (articoli da 200 a 203.
d el decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e la salvaguardia delle competenze delle autonomie . speciali (articolo 2 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016) ..

All'art.4, comma 7, dopo le parole "*3.500 abitanti*", sono inserite le seguenti parole "*proposto dalle Regioni*".

RELAZIONE: Al fine di evitare sovrapposizioni statali con i finanziamenti regionali in materia di strade, illuminazione pubblica e strutture comunali e al fine di distribuire le risorse sulla base di una reale esigenza sul territorio.
(REGIONE PIEMONTE)

All'Art.4 comma 9 dopo le parole *"alla realizzazione dell'intervento"* aggiungere seguenti parole: *"per conto del Governo prima del definitivo trasferimento della strada all'ente nazionale gestore delle strade."*

RELAZIONE: l'emendamento si rende necessario per definire con chiarezza la proprietà dei beni al fine di non incorrere in difficoltà successive per la cessione delle opere.
RELAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.
(REGIONE CAMPANIA)

Art. 4 dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma: "*9 bis. Al fine dell'espletamento delle attività di cui al comma 9 e fino alla completa realizzazione delle relative opere, la Regione Campania può avvalersi, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, della struttura individuata dall'art. 11, comma 18 della Legge 22 dicembre 1984, n.887, le cui funzioni di Commissario sono esercitate, senza soluzione di continuità e mantenendo la contabilità speciale ad essa assegnata. La medesima struttura è utilizzata per la conclusione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma (prot. RGS IGED IV n. 158809) del 29/11/2006 per assicurare l'aggiornamento e la piena efficacia della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico nel territorio Flegreo."*

RELAZIONE: l'emendamento proposto permette di gestire le risorse attraverso procedure e percorsi amministrativi semplificati, finalizzati alla realizzazione degli interventi.
RELAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.

PROPOSTA EMENDAMENTO ALTERNATIVO

Art. 4 comma 9 dopo le parole "La Regione Campania può" sono inserite le seguenti: "*avvalersi, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, della struttura individuata dall'art. 11, comma 18 della Legge 22 dicembre 1984, n.887- le cui funzioni di Commissario sono esercitate, senza soluzione di continuità e mantenendo la contabilità speciale ad essa assegnata, nonché*".

RELAZIONE: l'emendamento proposto permette di gestire le risorse attraverso procedure e percorsi amministrativi semplificati, finalizzati alla realizzazione degli interventi.
RELAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.
(REGIONE CAMPANIA)

5) EMENDAMENTI ALL'ART.5 DEL DDL AS 1248 – NORME IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA.

L'Art. 5 (Norme in materia di rigenerazione urbana) va riformulato in modo da contemplare concretamente la possibilità di deroga alle distanze anche mediante norma regionale in relazione alla possibilità di consentire gli interventi di ristrutturazione e/o ricostruzione degli edifici oggi in stato di abbandono e per aumentarne il livello di sicurezza.
(REGIONE VALLE D'AOSTA)

6) EMENDAMENTI ALL'ART.18 DEL DDL AS 1248 – STRUTTURA DEI COMMISSARI STRAORDINARI.

All'Art. 18 (Struttura dei Commissari straordinari) comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: nella frase "*la struttura dei Commissari straordinari è composta da un contingente di personale scelto tra il personale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche* nel *numero massimo* di *5 unità per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 di cui una unità dirigenziale di livello non generale*, eliminare la parola "*massimo*" e dopo le parole "*una unità dirigenziale di livello non generale*", aggiungere le seguenti parole: "*anche con avvalimento di ulteriore personale regionale, con diritto al medesimo trattamento economico del personale della struttura*".

RELAZIONE: L'emendamento si rende necessario al fine di assicurare al Commissario Straordinario la possibilità di reclutare tutto il personale necessario ad assicurare l'effettiva funzionalità della struttura in rapporto alle esigenze concrete e al fine di assicurare il celere processo di ricostruzione.
(REGIONE MOLISE)

7) EMENDAMENTI AL DDL AS 1248 – ARTT. 25, 26, 26BIS.

ALL'ART. 25 SONO PROPOSTE LE SEGUENTI MODIFICHE:

Aggiungere il seguente comma 3:

comma 3) *Per i Comuni del cratere Centro Italia è prevista la sospensione dei mutui a carico degli Enti fino al 31/12/2025, la sospensione dei pagamenti derivanti dell'applicazione del D.L. 35/2013 fino al 31/12/2025 e la sospensione degli interessi sull'anticipazione di tesoreria relativa ai tributi comunali. Per i residenti nei Comuni del cratere Centro Italia che hanno usufruito della cosiddetta "busta paga pesante" è prevista la restituzione della stessa con le stesse modalità introdotte con il post-sisma dell'Aquila.*

ALL'ART. 26 SONO PROPOSTE LE SEGUENTI MODIFICHE:

Aggiungere comma 3 e 4:

comma 3) *All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 11, le parole: «1° giugno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019;

b) al comma 13, le parole: «1° giugno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

comma 4) *All'art. 46 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazione, dalla legge 15 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021"

b) al comma 6, aggiungere alle parole:" Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019" le seguenti parole: ***"Le eventuali economie di spesa potranno essere utilizzate con un'efficacia temporale fino all'anno 2021".***

Motivazione

Tale estensione allineerebbe l'efficacia temporale dell'agevolazione a quella di cinque anni, prevista per il sisma del maggio 2012.

ALL'ART. 26 BIS SONO PROPOSTE LE SEGUENTI MODIFICHE:

Dopo l'art. 26, inserire l'**art. 26 bis** ***"Misure per la semplificazione delle procedure relative alla conferenza permanente e alle conferenze regionali di cui all'art. 16 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229"***

1. *All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le seguenti*

parole: "è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e".

Motivazione

L'attuale disciplina prevede che la Conferenza permanente (e analogamente la Conferenza regionale) sia validamente costituita con la presenza di almeno metà dei componenti. Il comma 1 dell'art. 16 citato, prevede che la Conferenza sia composta, oltre che dal Commissario che la presiede, da ben otto soggetti – Ministero dei beni e delle attività' culturali e del turismo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Regione, Provincia, Ente parco e Comune competenti per territorio.

Nella quasi totalità dei casi le amministrazioni interessate di volta in volta all'espressione dei pareri non sono più di due o tre, il che comporta che non sia raggiunto il numero legale per la costituzione della Conferenza.

si propone pertanto di sopprimere la previsione di un numero legale per la valida costituzione della Conferenza – ipotesi già prevista ordinariamente dalla legge n. 241/90.

ALL'ART. 44, COMMA 2-BIS, DECRETO LEGGE 17.10.2016, N. 189, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15.12.2016, N. 229 SONO PROPOSTE LE SEGUENTI MODIFICHE:

All'art. 44, comma 2-bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: *"rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti"* sono sostituite con le seguenti: ***"a 96 ore lavorative al mese per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 79** del **decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."***

Motivazione

Modifica all' aumento di ore di permesso anche agli amministratori dei comuni sotto i 30.000 abitanti colpiti dal sisma

INSERIMENTO ARTICOLO DI NUOVA FORMULAZIONE all'art.28 bis

Si propone di inserire nel provvedimento il seguente articolo rubricato: ***Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici***

1. In deroga alle previsioni di cui al DPR 465 del 4/12/1997 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del presente decreto (ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa') in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.

2. La richiesta, promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'Interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione di sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.

3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale (ovvero sono posti a carico del Bilancio comunale).

Motivazione

La maggior parte dei comuni inseriti negli allegati al DL 189/2016 sono comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
Diversi comuni hanno manifestato la difficoltà nell'individuare Segretari Comunali disponibili ad essere nominati titolari di sedi di segreteria di tali comuni.
Ciò deriva principalmente dalla carenza di Segretari comunali presenti sul territorio, in modo particolare dalla quasi totale assenza su tutto il territorio nazionale di segretari comunali di fascia professionale C (per popolazione inferiore a 3.000 abitanti).
L'albo nazionale contiene numerosi iscritti a tale fascia che non hanno mai preso servizio, ma la maggior parte degli stessi ha già una diversa occupazione (principalmente sono magistrati o dirigenti pubblici vincitori anche il concorso da Segretari Comunali). Diversi tentativi di avvio forzoso di tali soggetti alla professione, effettuati dalle Prefetture a dagli ex Albi regionali, non hanno avuto esito.
Come ben noto la figura del Segretario Comunale risulta indispensabile per le strutture comunali, in particolare per quelle che affrontano l'emergenza e la ricostruzione. Oltre al ruolo di coordinamento, controllo e di guida della struttura amministrativa gli stessi svolgono anche la funzione di presidio alla lotta contro il malaffare, nella loro veste di Responsabili per l'anticorruzione e la trasparenza.
Stante la citata difficoltà riscontrata nel trovare segretari comunali disponibili a mettersi a servizio di comuni colpiti dal sisma si ritiene che una soluzione potrebbe essere individuata nella reviviscenza parziale della norma che prevedeva la riclassificazione delle sedi di segreteria prevista nella Legge 604 del 8/6/1962, estendendo di fatto la previsione dell'art. 11 comma 9 del DPR 465/1997.
La riclassificazione a sedi superiori renderebbe la sede più appetibile economicamente, amplierebbe i potenziali interessati ai segretari iscritti in fascia professionale B e garantirebbe maggiore equità stante il peso del bilancio dei comuni colpiti dal sisma, l'aumento importante di dipendenti e di funzioni assegnate.
Disciplina equivalente è già stata prevista per gli amministratori comunali a cui è stata adeguata l'indennità di funzione a quella dei comuni con più di 10.000 abitanti.

INSERIMENTO ARTICOLO DI NUOVA FORMULAZIONE all'art.29 bis
Dopo l'articolo 29 (Norma di copertura) è inserito il seguente;
"Articolo 29-b is (Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province auto nome di Trento dagli statuti speciali e dalle rispettive norme di attuazione statutaria nonché all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 200 3. .
2.- Nel rispetto delle predette disposizioni statutarie e di attuazione statutaria, con riferimento alla
disciplina relativa ai Commissari straordinari contenuta nell'articolo 4, si applica quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381."

MOTIVAZIONE: Le proposte di emendamento trovano giustificazione sulla base del peculiare ordinamento di rango costituzionale che contraddistingue le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale anche in seguito alla riforma costituzionale del 2001. Con specifico riferimento alle Province autonome rilevano, in relazione all'oggetto della disciplina del provvedimento urgente che si propone di emendare, le potestà legislativa ed amministrativa ad esse attribuite in materia di Urbanistica, di utilizzazione delle acque pubbliche , di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per

calamità pubbliche (e così anche di protezione civile) , di lavori pubblici d'interesse provinciale (ai sensi degli articoli 8, 9 e 16 dello Statuto di autonomia e del d.P.R. n. 381 del 1974, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale· per la Regione Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche"), nonché la disposizione di attuazione statutaria che nelle materie di competenza, come quelle sopra
individuate, esclude l'esercizio di diretti poteri e funzioni da parte di organi statali nel territorio delle Province- autonome (articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo i 992, n. 266). ·
Il riconoscimento della operatività del predetto sistema complessivo ha trovato supporto , tra l'altro, in uno specifico precedente in cui la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale di analoga normativa statale attributiva di poteri straordinari a · Commissari delegati di nomina statale, per la parte in cui la normativa statale censurata non faceva rinvio per la propria applicazione nel territorio delle Province autonome, alle specifiche
procedure previste dal citato d.P.R. n. 381 del 1974 (sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2011). .
. Pertanto si chiede di introdurre nell'ambito del provvedimento . una clausola generale di · salvaguardia delle ricordate competenze delle Province autonome, così come un rinvio specifico alla predetta normativa di attuazione statutaria, considerato anche il precedente giudicato costituzionale .
In coerenza con tali previsioni, che già assicurano la leale collaborazione tra lo Stato e le Province autonome nella forma della intesa in tutti i casi che travalicano il territorio delle medesime, si chiede ulteriormente la soppressione del riferimento diretto all'intesa con i Presidenti delle Province autonome per l'approvazione dei progetti delle opere prioritarie da parte dei Commissari straordinari, tenuto conto anche della disciplina già vigente in via ordinaria contenuta nel Codice dei contratti, per quanto attiene le infrastrutture e gli insediamenti prioritari (articoli da 200 a 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e la salvaguardia delle competenze delle autonomie . speciali (articolo 2 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016) .
(PROV.AUTONOMA TRENTO)

8) EMENDAMENTI E MODIFCHE ALL'ALLEGATO 1 del DDL AS 1248

All'Allegato 1 "Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018", sono apportate le seguenti modifiche: limitatamente alla Provincia di Campobasso, dopo il Comune di cui al numero 21 (Tavenna), aggiungere i seguenti Comuni:

22.Bonefro;
23.Casacalenda;
24.Civitacampomarano;
25.Colletorto;
26.Lucito;
27.Mafalda;
28.Montelongo;
29.Montenero di Bisaccia;
30.Petacciato;
31.Provvidenti;
32.Ripabottoni;
33.Termoli;
34. Ururi.

MOTIVAZIONE: L'emendamento si rende necessario in quanto l'elenco codificato dal legislatore non tutela tutti i Comuni molisani effettivamente danneggiati dal sisma ed ufficialmente individuati e comunicati dal Commissario delegato alla protezione civile in data 11 febbraio 2019.
La modifica è essenzialmente protesa ad assicurare tutela paritaria a tutti i Comuni molisani danneggiati dal sisma, rispetto alla possibilità di usufruire dei benefici scaturenti dalla delibera del Consiglio dei ministri del 06/09/2018.

All'articolo 3, comma 1, lettera d), lettera b), sub. 1), sostituire le parole: *"località sismiche a media sismicità (Zona 3)"* con le parole *"nelle località classificate Zona 3 e Zona 4."*.

RELAZIONE A I, L, M: L'emendamento n. 6 ha lo scopo di non subordinare l'autorizzazione esclusivamente al tipo di zona sismica, ma anche alla tipologia di intervento, ed uniformare il procedimento per gli interventi "rilevanti" in tutto il territorio nazionale, lasciando facoltà alle regioni di istituire controlli anche a campione per gli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza".
Gli emendamenti n. 7 e n. 8 hanno lo stesso scopo dell'emendamento n. 6.

30 MAGGIO 2019

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AS 1248

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"

Art. 1
(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

All' articolo 1 comma 1 aggiungere la lettera c) bis

c bis) All'articolo 31, comma 1, quarto periodo dopo le parole: "*tra gli altri dipendenti in servizio*" aggiungere le seguenti parole: "*anche assunti con contratto a tempo determinato o dipendenti della Centrale di committenza di cui, eventualmente, fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito altresì affidare le funzioni di RUP ad un professionista esterno individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice*"

Motivazione

La proposta emendativa si rende necessario in quanto spesso i piccoli comuni sono in difficoltà ad individuare RUP tra i dipendenti in servizio e quindi, in caso di accertata carenza di organico, potranno ricorrere a personale a tempo determinato, anche della centrale di committenza di cui fa parte l'ente locale. Inoltre viene prevista la possibilità di affidare le funzioni di RUP ad un soggetto esterno, in caso di gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente.

Art. 1
(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

All'art. 1 comma 1 lettera i) premettere il punto
01)Al comma 1 sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo ed aggiungere il seguente periodo: "Negli appalti relativi a lavori pubblici, l'affidamento può avere ad oggetto:
a) la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo avente i contenuti di cui all'articolo 23 comma 8;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all'articolo 23 comma 7 ;
I commi 1 bis e 1 ter sono abrogati

Conseguentemente sopprimere i punti 1 e 2 della lettera i) e il punto 3) della lettera mm)

Motivazione

L'obbligo di dover andare in gara con la sola progettazione esecutiva ha rappresentato un ostacolo al percorso di crescita degli investimenti, tanto più se

legato alla difficoltà di individuare risorse e figure professionali per le sole progettazioni. Occorre ripristinare la possibilità di ricorrere all'appalto integrato per la realizzazione di investimenti pubblici a regime e non solo come periodo transitorio per i progetti definitivi approvati entro il 31.12.2020, consentendo alle stazioni appaltanti di ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base comunque, obbligatoriamente, di un progetto definitivo, considerato il fatto che quest'ultimo definisce completamente l'opera e deve essere già munito "di tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché della quantificazione del limite di spesa per la realizzazione..(articolo 23 comma 7)". La garanzia dunque rispetto alla centralità e alla qualità del progetto è data dal rafforzamento dei contenuti dei singoli livelli di progettazione di cui al succitato articolo 23 e dall'obbligo, dal 2019, della progettazione in BIM. Inoltre l'appalto integrato appare maggiormente coerente – se del caso – con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa che consente al mercato di esprimere le reali migliorie progettuali. Infine, una sensibile rivalutazione dello strumento dell'appalto integrato è stata già compiuta nel decreto correttivo, così come nelle norme derogatorie per il suo utilizzo, introdotte per il sisma del Centro Italia e le Universiadi 2019.

Art. 1
(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

All'art. 1 comma 1 dopo la lettera cc) inserire una lettera
cc-bis) All'art. 157, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: " 100.000 euro" con le parole:" 209.000 euro" e al secondo periodo, sostituire le parole:" 100.000 euro" con le parole:" 209.000 euro"

Motivazione

La semplificazione delle procedure relative agli incarichi di progettazione è necessaria per velocizzare le procedure di programmazione e affidamento di opere pubbliche.
In base all'art. 36, comma 2, lett. b, del Codice, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35, per le forniture e i servizi, può procedersi mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. La soglia di cui al richiamato art. 35, per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, è di euro 209.000. L'articolo 157 comma 2 del Codice, che disciplina gli incarichi di progettazione, abbassa tale soglia a 100.000 euro, con evidente disparità di trattamento nell'ambito della categoria di servizi. Considerando che viene richiesto dalla normativa un progressivo incremento qualitativo e quantitativo delle attività progettuali e direzionali, con parallelo incremento dei relativi importi, sono sempre di più i casi ricadenti tra le due soglie. Ciò diventa causa di notevoli rallentamenti nelle procedure propedeutiche all'esecuzione dei lavori pubblici.

Qualificazioni stazioni appaltanti e CUC

Art. 1
(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

All'art. 1, comma 1 , dopo la lettera g) aggiungere la seguente

g bis) All'articolo 38 comma 1, ultimo periodo, dopo le parole "soggetti aggregatori" sopprimere la parola "regionali"

Motivazione

Tutti i soggetti aggregatori hanno già conseguito una certificazione triennale in ANAC relativamente all'aggregazione degli acquisti per forniture e servizi di categorie merceologiche individuate con DPCM annuale e su questo non è necessaria un'ulteriore qualificazione.
L'emendamento serve a chiarire che sono iscritti di diritto nell'elenco ANAC tutti i soggetti aggregatori previsti nell'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, ovvero i soggetti aggregatori regionali e locali (città metropolitane) che operano in ambito regionale e che hanno già conseguito una certificazione triennale in ANAC relativamente all'aggregazione degli acquisti per forniture e servizi.

g ter) Al comma 3 dopo la parola "relazione", abrogare le parole "ai seguenti" e sostituirle con le seguenti parole: "a uno o più dei seguenti"

Motivazione

Il correttivo serve a chiarire che la qualificazione delle SUA e delle CUC sia possibile per il complesso delle attività di cui all'articolo 38 del Codice Appalti ma relative ad **ogni singolo ambito**: *1. Programmazione e progettazione; 2. affidamento; 3. verifica e esecuzione del contratto.*
In sostanza occorre consentire alle SUA e alle CUC di qualificarsi per svolgere anche singolarmente ciascuno dei tre ambiti di attività previsti dalla norma.
Inoltre, i ***soggetti aggregatori Città Metropolitane e Province*** (articolo 9 comma 2 DL 66/2014, convertito in legge n. 89/2014) **devono** – al pari dei soggetti aggregatori regionali – **essere considerati qualificati di diritto**, al fine di poter svolgere funzioni di CUC e SUA in ambito regionale anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 dello stesso articolo 9 della surrichiamata norma.

Articolo 22.
(Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione)

UNITÀ DI PERSONALE DEI COMUNI E PERMESSI PER AMMINISTRATORI LOCALI *

12 a) *Alla rubrica eliminare la parola* «tecnico» *e inserire infine le parole* «, nonché relative agli amministratori locali».

12 b) *Al comma 2 prima della lettera a) inserire la seguente* «0a) al comma 1) dopo le parole "ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile" inserire le parole "e di polizia locale"».

12 c) *Al comma 2 prima della lettera a) inserire la seguente* «0a) al comma 1) dopo le parole "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" inserire le parole "e di mille unità per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" ».

12 d) *Al comma 2 prima della lettera a) inserire la seguente* «0a) al comma 1) primo periodo e al comma 1-bis dopo le parole ", e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" inserire le parole "e di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160" ».

12 e) *All'art.22 comma 2 lett. a) sono aggiunte infine le seguenti parole* "con scadenza successiva al 31/12/2020".

12 f) *Dopo il comma 4 è inserito il seguente:* «5. Al comma 29 dell'art. 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole "elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti", sono da intendersi "elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti"».

Alternativamente

12 g) *Dopo il comma 4 è inserito il seguente:* «5. Al comma 29 dell'art. 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole "elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti", sono da intendersi "elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli comunali. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', e' data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle

disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale.

Motivazione

Si chiede di intervenire sull'articolo 50-bis del decreto legge n. 189/2016 prevedendo l'innalzamento del numero di unità di personale che i comuni interessati dagli eventi sismici possono assumere a tempo determinato da 700 a 1000 unità per le annualità 2019, 2020 e 2021, inserendo anche la possibilità di assumere anche con c, oltre al personale tecnico e amministrativo, quello di polizia locale per le attività di vigilanza.

Le ulteriori unità amministrative e tecniche serviranno per accelerare la conclusione delle pratiche per la ricostruzione pubblica e privata, mentre il personale di polizia locale è necessario per le necessarie verifiche sugli abitanti delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) e su eventuali abusi edilizi non sono facilmente gestibili da comandi di Polizia Locale cui fanno capo pochi agenti. Inoltre, l'enfasi mediatica sugli eventi sismici ha attivato una serie di iniziative sul territorio, ponendo le aree al centro di nuovi interessi turistici , che richiede altresì l'intervento di personale per attività di viabilità e controllo del territorio.

Il blocco delle assunzioni previsto dall'art. 9, comma 1 quinquies del D.L. n. 113/20106 penalizza uffici a contabilità semplificata. Che diversamente subirebbero un notevole rallentamento a causa di incombenze che non li riguardano.

Per quanto concerne i permessi degli amministratori permessi dei Comuni terremotati, la proposta di interpretazione autentica della norma vigente, è volta evidentemente a consentire una maggiore disponibilità di ore di per poter seguire le difficili fasi dell'emergenza sismica e post sismica, è necessaria per chiarire ogni possibile dubbio riguardo alla ratio della stessa norma. Stanno sorgendo alcuni dubbi interpretativi in riferimento al raddoppio dei permessi che, se inteso unicamente per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti come potrebbe apparire ad una lettura letterale della disposizione vigente, ne potrebbero beneficiare solo circa il 5% dei Comuni terremotati. Ad ulteriore sostegno di tale interpretazione, si richiama il dettato dell'art. 79, comma 4, del DLgs. n. 267/2000 che riferisce la soglia demografica dei 30.000 abitanti unicamente ai Presidenti dei Consigli comunali. Si propone come alternativa anche di accompagnare la suddetta disposizione, nei soli comuni nei quali un'ordinanza sindacale sia stata perimetrata una 'zona rossa', la facoltà di applicare l'indennità di funzione classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti con oneri a carico del bilancio comunale

Art. 23
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

ANTICIPAZIONI DI CASSA AI COMUNI PER STIPENDI E CAS *

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

« bb) All'articolo 4 dopo il comma 4 è inserito il seguente «4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020.

Motivazione

Si chiede di prevedere l'erogazione di anticipazioni di cassa da parte dei Commissari delegati ai comuni per la sola parte relativa al pagamento degli stipendi del personale assegnato a seguito dell'emergenza e per l'erogazione dei CAS, sulla base dei rendiconti relativi alle annualità precedenti a quelle in corso.

Articolo 23
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016)

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA *

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera

"f) all'art. 44 aggiungere il seguente comma 7:

7. Per i comuni di cui agli allegati n. 1 – 2 e 2 bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza."

Motivazione

La presente proposta di modifica è necessaria al fine di consentire ai Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 di poter effettuare i pagamenti a favore delle Ditte che hanno svolto lavori, opere e servizi nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Si sottolinea, infatti, che i tempi per il rimborso delle spese anticipate dai Comuni (fondi dell'emergenza) da parte della Regioni sono lunghi a causa dell'obbligo di una puntuale rendicontazione da parte dei Comuni.

Art. 25
(Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali)

SOSPENSIONE MUTUI *

Alla fine della rubrica inerire le seguenti parole «e altre disposizioni in materia di finanza locale e d contabilità»

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"3. Il comma 1 dell'articolo 44 del 17 ottobre 2016, n. 189 è sostituito dal seguente:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis,

è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il dispositivo di cui al periodo precedente si applica anche ai mutui erogati dall'Istituto del Credito Sportivo.

Con riferimento ai mutui erogati da altri istituti di credito privati, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, a verificare le condizioni per definire, previo accordo con l'ABI, le modalità di applicazione del presente articolo."»

Motivazione

Si chiede di prevedere che per i mutui contratti dai comuni del cratere, oltre che con CdP anche con ICS, possa essere sospeso il pagamento delle rate in scadenza degli stessi, indipendentemente dal soggetto con cui questo è stato assunto (e quindi non solo CDP come attualmente previsto). Inoltre la richiesta prevede tale sospensione a valere per l'intero triennio 2018-2020 (anziché 2016-2017). Si demanda al Ministero dell'Economia e delle Finanze e a Banca d'Italia la verifica delle condizioni di applicazione di una previsione analoga per i mutui erogati da soggetti privati. .

SVOLGIMENTO ANNI SCOLASTICI 2019-2020 E 2020-2021 *

Aggiungere il seguente articolo

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente

"Articolo 26 –bis

Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021

All'articolo 18-bis del decreto legge decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021"

b) al comma 1 le parole" e 2018/2019" sono sostituite dalle parole ", 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";

c) al comma 1, lettera a) le parole" e 2018/2019" sono sostituite dalle parole ", 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";

d) al comma 2 le parole "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle parole ",euro 4,5 milioni in ciascuno degli anni 2019, 2019 e 2020"

e) al comma 5 le parole "4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle parole "ed euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"

f) al comma 5 lettera b-ter le parole "quanto a euro 900.000 nell'anno 2019" sono sostituite dalle parole "quanto a euro 900.in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

Motivazione

E' necessario estendere per almeno altri due anni scolastici la previsione di misure specifiche volte ad assicurare il funzionamento delle scuole presenti nelle aree colpite dal sisma.

30 MAGGIO 2019

Unione Province d'Italia

UPI

AS 1248

Conversione in legge del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici""

Emendamenti UPI

Roma, 6 maggio 2019

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo il punto 1) aggiungere il seguente 1-bis):

"1-bis) Al comma 3, secondo e terzo periodo, sostituire la parola "decreto" con la seguente:

"regolamento".

MOTIVAZIONE

Il DL 32/2018 all'art. 23, c3, primo periodo, ha sostituito il decreto del MIT con il Regolamento di cui all'art 216, comma 27-octies per la definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.
L'emendamento è volto a correggere un errore materiale, in quanto nel secondo e terzo periodo del comma 3 si continua a fare riferimento al decreto (ora soppresso), anziché, correttamente, al regolamento previsto ora al primo periodo.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 31, comma 8, primo periodo, le parole "secondo le procedure di cui al presente codice" sono sostituite dalle parole "secondo il criterio del prezzo più basso nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti nei bandi».

Motivazione

Il ricorso al criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa in questo caso risulta particolarmente difficile ed è preferibile fissare bene nei bandi i requisiti di professionalità per gli incarichi tecnici.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera e) dopo il punto 3) inserire il seguente:

"3 bis) al comma 18 aggiungere infine il seguente periodo "per gli appalti di forniture e servizi a carattere pluriennale il valore del contratto è calcolato con riferimento all'importo relativo alla prima annualità"

MOTIVAZIONE
L'obbligatorietà della anticipazione del prezzo anche per gli appalti di forniture e servizi potrebbe avere effetti abnormi per alcuni appalti pluriennali di valore consistente.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) il punto2) è così sostituito:

"al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per i lavori d'importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alla procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici".

conseguentemente

All'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 3), le parole "200.000 euro" sono sostituite da "1.000.000 di euro"

Motivazione

Tale modifica consentirebbe di snellire le procedure di aggiudicazione al di sotto di € 1.000.000, così come avviene in ambito ME.PA per i lavori manutentivi.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) punto 4) dopo le parole "indicate nei documenti di gara" inserire il seguente periodo:

«La mancata risposta ai controlli a campione nei termini indicati dalla Stazione appaltante comporta l'esclusione dalla gara.»

Motivazione

L'emendamento è finalizzato all'introduzione di misure sanzionatorie a carico di quegli operatori economici che, sebbene estratti a campioni per le verifiche di rito della propria documentazione, non completino la stessa nei termini assegnati.

In tal modo, oltre a garantire la dovuta effettività alla ratio della norma, si eviterebbe che l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico selezionato venga a dipendere non dal legittimo e trasparente svolgimento della azione amministrativa da parte della Stazione Appaltante ma, in ultima analisi, dalla mera volontà di altri concorrenti che, con la semplice astensione, determinerebbero senza dubbio una diversa conclusione della procedura, sia per quanto riguarda l'aggiudicatario finale e, conseguentemente, per quanto concerne l'importo contrattuale dovuto dalla Pubblica amministrazione appaltante.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f), al punto 5) paragrafo 6-quater sopprimere le parole:

"Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione"

Motivazione

Il DGUE per sua stessa natura è un documento standard e come tale non può essere modificato dalla singola stazione appaltante, per questo può essere riutilizzato più volte dall'operatore economico.

Ovviamente, ogni stazione appaltante utilizzerà la propria modulistica per chiedere le informazioni aggiuntive specifiche della propria procedura.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera f) punto 7) dopo le parole "le stazioni appaltanti" aggiungere le parole ",per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,"

Motivazione

Il punto 7, introduce all'art 36 comma 9 ,il comma 9-bis
«9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.»

Si ritiene opportuno limitare l'applicazione del sistema di aggiudicazione al massimo ribasso, agli appalti inferiori alla soglia di 40.000 euro, in coerenza con gli indirizzi previsti dalla direttiva europea.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, alla lettera g) aggiungere alla fine le seguenti parole "alla lettera c) sono soppresse le parole "ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"

MOTIVAZIONE

Il richiamo agli Enti di area vasta era stato previsto alla LEGGE 56/14 in vista dell'abolizione delle Province dalla Costituzione. Tale definizione dunque, a seguito del referendum che ha bocciato la riforma costituzionale, non ha più validità.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente

g-bis)
«all'articolo 38, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle Città metropolitane.»

Motivazione
L'emendamento ha l'obiettivo di inserire nell'elenco di diritto delle stazioni appaltanti qualificate le stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane, per favorire il ricorso a queste strutture da parte dei Comuni e degli enti locali del loro territorio.
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n. 32/2019 prevede la possibilità per i comuni non capoluogo di provincia di procedere autonomamente all'affidamento degli appalti pubblici. Il testo previgente prevedeva, invece, tale possibilità solo per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro.
L'organizzazione creata sulla base del Codice, dal 2016 ad oggi, e la presenza di tantissimi Comuni di dimensione minima suggeriscono di non modificare le attuali disposizioni.
Nel contempo, le stazioni uniche appaltanti delle Città metropolitane e delle Province sono operative e, sulla base delle previsioni della legge n. 56/2014, svolgono attivamente il loro ruolo a servizio dei Comuni.
Si ritiene, quindi, di dover operare per migliorare il servizio prestato da tali stazioni appaltanti e di riconoscerne il ruolo al pari dei soggetti aggregatori regionali.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera i) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 5-bis) aggiungere il seguente "5-ter) Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

MOTIVAZIONE

La facoltà di esaminare prima le offerte rispetto alla documentazione sui requisiti è più ragionevole sia prevista anche per le procedure ordinarie, dato che in queste è più frequente un numero elevato di partecipanti e quindi può tradursi in una consistente semplificazione .
Nelle procedure semplificate dell'art.36 dopo la novella i partecipanti potrebbero essere tre o cinque ed in ogni caso saranno numeri contenuti .

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera l), al termine del punto 2-bis) è aggiunto il seguente periodo

«Il presente comma si applica qualora le stazioni appaltanti non si avvalgano della facoltà prevista al comma 5 dell'art. 36.»

Motivazione
L'emendamento è finalizzato a non creare incertezze e contrasti con quanto previsto dalla nuova formulazione del comma 5 dell'art. 36.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) all'articolo 77

1. **è abrogato il comma 3**
2. **al comma 8 è soppressa la parola "sorteggiati"**
3. **al comma 9 è abrogato l'ultimo periodo**
4. **al comma 10 sono soppressi il secondo e terzo periodo.**

conseguentemente

è abrogato l'art. 78".

Motivazione

La previsione di un albo dei commissari di gara è ultronea rispetto a quanto richiesto dalla direttiva europea e rischia di complicare, rendere più onerose e rallentare le attività delle commissioni di gara.

La modifica all'art 77 del Codice come descritta comporta un allungamento dei tempi nelle procedure di aggiudicazione ed un'attività istruttoria aggiuntiva da parte delle SS.AA; giova ricordare inoltre che al momento attuale l'Albo contiene ben poche candidature (in alcune Sezioni il numero è pari a 0) come si evince dai Comunicati del Presidente ANAC relativi al rinvio dell'operatività del predetto Albo (Comunicati del 09 gennaio e del 10 aprile).

La modifica anziché semplificare complica il lavoro della stazione appaltante, sia in fase di programmazione dove, non essendo certi di reperire commissari nell'Albo, non è possibile quantificare la spesa per la Commissione giudicatrice, che in fase di nomina, dove i tempi inevitabilmente si dilaterebbero.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) all'articolo 83, comma 9, dopo le parole 'della domanda' aggiungere le parole 'e dell'offerta tecnica ed economica"».

Motivazione
E' utile ricorrere al soccorso istruttorio anche per carenze meramente formali dell'offerta tecnica ed economica oltre che della domanda.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera s) dopo il numero 3) inseguire il seguente:

«3-bis) E' abrogato il comma 14-bis»

Motivazione
Il concetto di "opere aggiuntive" non è chiaro è crea problemi nella predisposizione dei bandi.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera t) punto 1) sopprimere le parole:

"il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse e' pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) **calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b)**
d) **la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b"**

Conseguentemente prima del punto 2-bis inserire le seguenti parole

"Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:"

Motivazione

Si ritiene opportuno ripristinare il testo previgente dell'art 97 comma 2 lett da a) a lett. e) del Codice e dei parametri ivi indicati per determinare la soglia di anomalia; il metodo è oramai consolidato presso le stazioni appaltanti; la modifica introdotta non comporta alcuna semplificazione.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera t), al punto 3 eliminare la seguente parola:

"2-ter".

Motivazione
L'emendamento elimina il richiamo al comma 2-ter in quanto tale comma non prevede alcun calcolo, ma demanda al MIT la rideterminazione delle modalità di calcolo.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera v), punto 1) sopprimere le parole:

"è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e"

MOTIVAZIONE

Occorre chiarire che il ricorso al subappalto è sempre consentito, anche qualora non previsto nel bando di gara, nei nuovi limiti consentiti dalla legge. E' nella discrezionalità della stazione appaltante valutare l'offerta migliore anche sulla base delle scelte di ricorso al subappalto da parte degli operatori economici.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera v) sostituire il punto 6) con il seguente:

«6) E' abrogato il comma 13»

MOTIVAZIONE
Si prevede l'eliminazione della previsione del pagamento diretto della Stazione Appaltante al subappaltatore per evitare complicazioni contabili all'amministrazione.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera aa) le parole "per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione" sono sostituite dalle parole "per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici".

Motivazione

E' essenziale ricomprendere negli incentivi tecnici anche le altre attività previste oggi nella norma oltre che quelle di progettazione. La formulazione proposta è molto più completa e meglio individua le prestazioni/attività professionali e specialistiche in cui si esplica il complesso iter della realizzazione dell'appalto.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera aa) aggiungere la seguente

"aa-bis) all'art. 113 comma 2 dopo le parole "dai propri dipendenti" aggiungere le parole "e dirigenti"

MOTIVAZIONE
La reintroduzione dell'incentivo tecnico per le attività di progettazione potrebbe legittimare la possibilità di ricomprendere tra i beneficiari anche i dirigenti , dato che la progettazione è attività altamente qualificata

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, comma 1, lettera mm) dopo il punto 1) inserire il seguente:

"1-bis) al comma 4, primo periodo, sostituire la parola "decreto" con la seguente:

"regolamento"

Motivazione
Il DL 32/2018 all'art. 23, c3, primo periodo, ha sostituito il decreto del MIT con il Regolamento di cui all'art 216, comma 27-octies per la definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.
L'emendamento è volto a correggere un errore materiale, in quanto nel secondo e terzo periodo del comma 3 si continua a fare riferimento al decreto (ora soppresso), anzichè, correttamente, al regolamento previsto ora al primo periodo.

AS 1248

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis) L'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
«A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, nei limiti del 35% della spesa autorizzata nel comma 106, le province delle regioni a statuto ordinario procedono all'assunzione di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali, al di fuori dei limiti vigenti previsti sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle province, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, entro il 15 luglio 2019, è definito il riparto del personale da assumere e delle risorse tra le province delle regioni a statuto ordinario.»

Motivazione
La norma ha l'obiettivo di accelerare le procedure di assunzione delle 120 unità di personale tecnico qualificato, assegnato alle province dalla legge di bilancio 2019, all'articolo 1, comma 166, prevedendo che siano le Province stesse ad assumere tale personale, al di fuori dei loro limiti assunzionali, sulla base di un riparto effettuato con Decreto del MEF, previa intesa in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali entro 15 giorni dall'entrata in vigore della norma.
Tale accelerazione delle procedure di assunzione nelle Province è finalizzata a favorire da subito, fin dal 2019, il rafforzamento delle loro capacità amministrative in materia di progettazione, aggiudicazione e realizzazione dei lavori pubblici a livello locale, a beneficio del rilancio dell'economia di tutto il Paese.

AS 1248

Art. 3

(Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

Emendamento

Dopo l'art. 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di *semplificazione degli interventi nel settore dell'edilizia scolastica*)

1. **Al fine di agevolare gli enti locali nell'affidamento degli interventi di edilizia scolastica e al fine di garantire la sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti statali possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e limitatamente al triennio 2019-2021, i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.**
2. **Gli edifici scolastici pubblici oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali mantengono la destinazione a uso scolastico almeno per 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.**

Motivazione

La proposta normativa si rende urgente al fine di semplificare le procedure di affidamento di interventi di edilizia scolastica, di accelerare la necessaria messa in sicurezza delle scuole. L'urgenza è limitata agli interventi di edilizia scolastica affidati nel triennio 2019-2021, considerato che anche gli interventi inseriti nella programmazione triennale nazionale 2018-2020 sono di fatto stati autorizzati nell'annualità 2019.

In particolare, il comma 1 prevede, per l'affidamento dei lavori da parte degli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali, la possibilità per gli stessi di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche per affidamenti di lavori di importo superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

Il comma 2, infine, prevede un vincolo di almeno 5 anni per la destinazione a uso scolastico degli edifici pubblici che risultano destinatari di finanziamenti o contributi nazionali per l'edilizia scolastica. In questo modo, si garantisce che gli investimenti nazionali, al pari di quelli comunitari, vengano garantiti rispetto a eventuali cambi di destinazione d'uso degli immobili.

Relazione tecnica

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si caratterizza solo per una complessiva semplificazione delle procedure di affidamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici beneficiari di finanziamenti o contributi statali nel triennio 2019-2021.

AS 1248

Art. 5

(Norme in materia di rigenerazione urbana)

Emendamento

Dopo l'art. 5 inserire il seguente:

Articolo 5-bis

(*Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico*)

1. **Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.**
2. **Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.**
3. **Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".**

Motivazione

La proposta normativa, al fine di razionalizzare le procedure e garantire la sicurezza nelle scuole, intende definire un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Tale piano straordinario, da attuare nel periodo 2019-2021, deve essere coerente con la programmazione triennale nazionale gestita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Il comma 3 prevede, poi, che nelle more dell'attuazione degli interventi del suddetto piano triennale, vengano differiti i termini in capo agli enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e degli asili nido.

Il piano triennale 2019-2021 di importo complessivo pari a 150 milioni è finanziato a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante riduzione dello stesso per ciascuna delle annualità dal 2019 al 2021 di 50 milioni. La somma complessiva di 150 milioni prevista dalla norma viene, pertanto, decurtata dal corrispondente importo di investimento spettante al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le medesime finalità di edilizia scolastica. Si rappresenta che la dotazione del fondo di cui trattasi da ripartire tra i Ministeri con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021.
Il comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a differire i termini a carico degli enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e degli asili nido..

AS 1248

Art. 5

(Norme in materia di rigenerazione urbana)

Emendamento

Dopo l'art. 5 inserire il seguente:

Articolo 5-bis

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

All'art.1 comma 1078 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

a) **Le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre";**
b) **Al termine del secondo periodo è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria – allegato 4.2 – al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.4.10.**

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha una duplice finalità: da un lato permettere a Province e Città metropolitane l'utilizzazione dei ribassi d'asta così come previsto dal D. Lgs. 118/2011 – allegato 4,2 – principio contabile applicato della contabilità finanziaria; dall'altro mira a far slittare, dal 30 giugno al 31 ottobre, il termine per la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, proprio per sfruttare la possibilità di completo impiego la spesa delle economie di gara, a partire proprio dalla annualità 2018, che altrimenti andrebbe rendicontata entro il 30 giugno 2019.

Il riferimento è al "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria dei Province e Città metropolitane" di cui al DM Mit 49 del 16 febbraio 2018.

AS 1248

Art. 5

(Norme in materia di rigenerazione urbana)

Emendamento

Dopo l'art. 5 inserire il seguente:

Articolo 5-bis

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

All'art.1 comma 1078 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre";

MOTIVAZIONE
L'emendamento ha l'obiettivo di garantire una maggiore lasso temporale per la rendicontazione delle risorse messe a disposizione di Province e Città metropolitane dal Dm Infrastrutture prot. 49 del 16 febbraio 2018

AS 1248

Art. 5

(Norme in materia di rigenerazione urbana)

Emendamento

Dopo l'art. 5 inserire il seguente:

Articolo 5-bis

(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

All'art.1 comma 1078 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria – allegato 4.2 – al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.4.10.

MOTIVAZIONE

L'emendamento consente a Province e Città metropolitane l'utilizzazione dei ribassi d'asta così come previsto dal D. Lgs. 118/2011 – allegato 4,2 – principio contabile applicato della contabilità finanziaria; in assenza di tale espressa modifica, si rischia di perdere risorse preziose, messe a disposizione dal dm Infrastrutture prot. 49 del 18 febbraio 2018, derivanti dalle economie di gara, attualmente non espressamente utilizzabili.

30 MAGGIO 2019

Unione Province d'Italia

UPI

Disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (AS n. 1248)

Conferenza Unificata
Roma, 30 maggio 2019

Il Decreto – Legge "Sbocca Cantieri" insieme al Decreto - Legge "Crescita", nelle intenzioni del Governo, dovrebbero essere gli strumenti per favorire la ripresa degli investimenti e dunque la crescita economica.

In effetti il rilancio dello sviluppo può avvenire solo a partire da un'azione sinergica dei due interventi: da una parte semplificazione delle norme ed eliminazione della burocrazia in eccesso; dall'altra misure economiche ad hoc a favore degli investimenti pubblici, in particolare per quelli degli enti locali.

ANCI e UPI, condividendo l'esigenza semplificare la normativa degli appalti per accelerare lo sblocco dei cantieri hanno, in particolare, apprezzato che siano state recepite nel decreto alcune loro proposte avanzate in sede di confronto preliminare, a partire dall'eliminazione dei limiti all'applicazione dell'appalto integrato e alla semplificazione delle procedure di progettazione per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali.

Manca, però, una semplificazione complessiva delle procedure dei contratti. Il decreto prevede l'adozione, entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore, di un Regolamento Unico, recante disposizioni di esecuzione attuazione e integrazione del Codice, che assorbe alcune Linee Guida Anac e alcuni Decreti Ministeriali previsti dal Codice dei contratti pubblici. In un'ottica di piena razionalizzazione e unificazione della normativa attuativa, sarebbe auspicabile far confluire nel Regolamento l'insieme di tutte le disposizioni di attuazione del Codice, per superare l'attuale frammentazione del quadro regolatorio e della normativa di attuazione e offrire alle pubbliche amministrazioni e agli operatori regole e tempi certi.

Oltre alle regole, però, servono le risorse. Occorre pertanto prevedere, in linea con quanto detto nella legge di bilancio 2019 e nel Documento di Economia e Finanza, una mobilitazione delle risorse disponibili per il rilancio degli investimenti pubblici degli enti locali, mettendo in condizione i Comuni, le Province e le Città metropolitane di moltiplicare gli investimenti locali, di accelerare la gestione degli appalti e di sbloccare i cantieri nei territori.

Il disegno di legge di conversione del decreto Sblocca Cantieri è all'esame del dell'aula del Senato, essendo ormai concluso l'esame degli emendamenti da parte delle Commissioni Ambiente e Lavori Pubblici.

ANCI e UPI, pur apprezzando l'accoglimento in Commissione del correttivo richiesto sulla reintroduzione della procedura negoziata cd aggravata fino a 1 milione di euro, ripropongono al Governo e al Parlamento alcune questioni che ritengono prioritarie.

1. **La possibilità di ricorso all'appalto integrato prevista dal decreto come fase transitoria deve essere confermata**, per consentire di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto definitivo. Successivamente si potrà valutare l'effettiva accelerazione degli investimenti di tale misure e decidere di introdurla anche a regime.

2. **Le Stazioni Uniche Appaltanti provinciali e metropolitane devono essere inserite nell'elenco di diritto delle stazioni appaltanti qualificate**, per favorire il ricorso a queste strutture da parte dei Comuni e degli enti locali del loro territorio.

3. **L'abolizione dell'Albo ANAC dei Commissari di gara** per consentire alle stazioni appaltanti di procedere alla nomina di commissari secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate.

4. **Occorre ricomprendere negli incentivi tecnici anche le attività di progettazione oltre a quelle oggi previste nella norma,** per consentire alle stazioni appaltanti di incentivare adeguatamente tutte le prestazioni/attività professionali e specialistiche in cui si esplica il complesso iter della realizzazione dell'appalto.

5. **Deve essere rafforzata la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti provinciali e metropolitane,** in materia di progettazione, aggiudicazione e realizzazione degli appalti a livello locale:

   - attraverso l'accelerazione delle procedure di **assunzione delle 120 unità di personale tecnico qualificato, assegnato alle Province** dalla legge di bilancio 2019, prevedendo che siano le Province stesse ad assumere tale personale, al di fuori dei loro limiti alle assunzioni **e la previsione di analoga disposizione anche per le Città Metropolitane;**

   - consentendo ai **soggetti aggregatori locali** la possibilità di utilizzare i fondi loro destinati anche per l'assunzione di personale tecnico in deroga ai vincoli assunzionali come già previsto per i soggetti aggregatori regionali.

Per quanto riguarda le parte del decreto riguardante le norme sulla ricostruzione a seguito di eventi sismici, si esprime forte preoccupazione per il mancato accoglimento delle proposte di correttivi formulate dall'ANCI in particolare in materia di personale dei comuni, anticipazioni di cassa e tesoreria, mutui e anno scolastico 2019-2020 e 2020-2021 che si riconsegnano.